SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 297

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 20 dicembre 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato sta predisponendo l'invio dei bollettini di c/c postale "premarcati" per il rinnovo degli abbonamenti 2000 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Per le operazioni di rinnovo si prega di utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 223

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1999.

Graduatorie regionali concernenti le iniziative ammissibili del settore turistico-alberghiero relative alle domande di agevolazione presentate ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, 6° bando di attuazione (settore turistico-alberghiero).

99A10627

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso n. ***10:***

ENEL, società per azioni, in Roma: Prestiti obbligazionari sorteggiati, non prescritti e non presentati per il rimborso.

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 15 dicembre 1999, n. **482.**

Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La lingua ufficiale della Repubblica è l'italiano.

2. La Repubblica, che valorizza il patrimonio linguistico e culturale della lingua italiana, promuove altresì la valorizzazione delle lingue e delle culture tutelate dalla presente legge.

Art. 2.

1. In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i princìpi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Art. 3.

1. La delimitazione dell'ambito territoriale e subcomunale in cui si applicano le disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche previste dalla presente legge è adottata dal consiglio provinciale, sentiti i comuni interessati, su richiesta di almeno il quindici per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali e residenti nei comuni stessi, ovvero di un terzo dei consiglieri comunali dei medesimi comuni.

2. Nel caso in cui non sussista alcuna delle due condizioni di cui al comma 1 e qualora sul territorio comunale insista comunque una minoranza linguistica ricom-

presa nell'elenco di cui all'articolo 2, il procedimento inizia qualora si pronunci favorevolmente la popolazione residente, attraverso apposita consultazione promossa dai soggetti aventi titolo e con le modalità previste dai rispettivi statuti e regolamenti comunali.

3. Quando le minoranze linguistiche di cui all'articolo 2 si trovano distribuite su territori provinciali o regionali diversi, esse possono costituire organismi di coordinamento e di proposta, che gli enti locali interessati hanno facoltà di riconoscere.

Art. 4.

1. Nelle scuole materne dei comuni di cui all'articolo 3, l'educazione linguistica prevede, accanto all'uso della lingua italiana, anche l'uso della lingua della minoranza per lo svolgimento delle attività educative. Nelle scuole elementari e nelle scuole secondarie di primo grado è previsto l'uso anche della lingua della minoranza come strumento di insegnamento.

2. Le istituzioni scolastiche elementari e secondarie di primo grado, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della presente legge, nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica di cui all'articolo 21, commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei limiti dell'orario curriculare complessivo definito a livello nazionale e nel rispetto dei complessivi obblighi di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi, al fine di assicurare l'apprendimento della lingua della minoranza, deliberano, anche sulla base delle richieste dei genitori degli alunni, le modalità di svolgimento delle attività di insegnamento della lingua e delle tradizioni culturali delle comunità locali, stabilendone i tempi e le metodologie, nonchè stabilendo i criteri di valutazione degli alunni e le modalità di impiego di docenti qualificati.

3. Le medesime istituzioni scolastiche di cui al comma 2, ai sensi dell'articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sia singolarmente sia in forma associata, possono realizzare ampliamenti dell'offerta formativa in favore degli adulti. Nell'esercizio dell'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di cui al citato articolo 21, comma 10, le istituzioni scolastiche adottano, anche attraverso forme associate, iniziative nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali degli appartenenti ad una minoranza linguistica riconosciuta ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente legge e perseguono attività di formazione e aggiornamento degli insegnanti addetti alle medesime discipline. A tale scopo le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo 21, comma 12, della citata legge n. 59 del 1997.

4. Le iniziative previste dai commi 2 e 3 sono realizzate dalle medesime istituzioni scolastiche avvalendosi delle risorse umane a disposizione, della dotazione finanziaria attribuita ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonchè delle risorse aggiuntive reperibili con convenzioni, prevedendo tra le priorità stabilite dal medesimo comma 5 quelle di cui alla presente legge. Nella ripartizione delle risorse di cui al citato comma 5 dell'articolo 21 della legge n. 59 del 1997, si tiene conto delle priorità aggiuntive di cui al presente comma.

5. Al momento della preiscrizione i genitori comunicano alla istituzione scolastica interessata se intendono avvalersi per i propri figli dell'insegnamento della lingua della minoranza.

Art. 5.

1. Il Ministro della pubblica istruzione, con propri decreti, indica i criteri generali per l'attuazione delle misure contenute nell'articolo 4 e può promuovere e realizzare progetti nazionali e locali nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali degli appartenenti ad una minoranza linguistica riconosciuta ai sensi degli artico-

li 2 e 3 della presente legge. Per la realizzazione dei progetti è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999.

2. Gli schemi di decreto di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni permanenti, che possono esprimersi entro sessanta giorni.

Art. 6.

1. Ai sensi degli articoli 6 e 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università delle regioni interessate, nell'ambito della loro autonomia e degli ordinari stanziamenti di bilancio, assumono ogni iniziativa, ivi compresa l'istituzione di corsi di lingua e cultura delle lingue di cui all'articolo 2, finalizzata ad agevolare la ricerca scientifica e le attività culturali e formative a sostegno delle finalità della presente legge.

Art. 7.

1. Nei comuni di cui all'articolo 3, i membri dei consigli comunali e degli altri organi a struttura collegiale dell'amministrazione possono usare, nell'attività degli organismi medesimi, la lingua ammessa a tutela.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì ai consiglieri delle comunità montane, delle province e delle regioni, i cui territori ricomprendano comuni nei quali è riconosciuta la lingua ammessa a tutela, che complessivamente costituiscano almeno il 15 per cento della popolazione interessata.

3. Qualora uno o più componenti degli organi collegiali di cui ai commi 1 e 2 dichiarino di non conoscere la lingua ammessa a tutela, deve essere garantita una immediata traduzione in lingua italiana.

4. Qualora gli atti destinati ad uso pubblico siano redatti nelle due lingue, producono effetti giuridici solo gli atti e le deliberazioni redatti in lingua italiana.

Art. 8.

1. Nei comuni di cui all'articolo 3, il consiglio comunale può provvedere, con oneri a carico del bilancio del comune stesso, in mancanza di altre risorse disponibili a questo fine, alla pubblicazione nella lingua ammessa a tutela di atti ufficiali dello Stato, delle regioni e degli enti locali nonchè di enti pubblici non territoriali, fermo restando il valore legale esclusivo degli atti nel testo redatto in lingua italiana.

Art. 9.

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, nei comuni di cui all'articolo 3 è consentito, negli uffici delle amministrazioni pubbliche, l'uso orale e scritto della lingua ammessa a tutela. Dall'applicazione del presente comma sono escluse le Forze armate e le forze di polizia dello Stato.

2. Per rendere effettivo l'esercizio delle facoltà di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni provvedono, anche attraverso convenzioni con altri enti, a garantire la presenza di personale che sia in grado di rispondere alle richieste del pubblico usando la lingua ammessa a tutela. A tal fine è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, un Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche con una dotazione finanziaria annua di lire 9.800.000.000 a decorrere dal 1999. Tali risorse, da considerare quale limite massimo di spesa, sono ripartite annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni interessate.

3. Nei procedimenti davanti al giudice di pace è consentito l'uso della lingua ammessa a tutela. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 109 del codice di procedura penale.

Art. 10.

1. Nei comuni di cui all'articolo 3, in aggiunta ai toponimi ufficiali, i consigli comunali possono deliberare l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali.

Art. 11.

1. I cittadini che fanno parte di una minoranza linguistica riconosciuta ai sensi degli articoli 2 e 3 e residenti nei comuni di cui al medesimo articolo 3, i cognomi o i nomi dei quali siano stati modificati prima della data di entrata in vigore della presente legge o ai quali sia stato impedito in passato di apporre il nome di battesimo nella lingua della minoranza, hanno diritto di ottenere, sulla base di adeguata documentazione, il ripristino degli stessi in forma originaria. Il ripristino del cognome ha effetto anche per i discendenti degli interessati che non siano maggiorenni o che, se maggiorenni, abbiano prestato il loro consenso.

2. Nei casi di cui al comma 1 la domanda deve indicare il nome o il cognome che si intende assumere ed è presentata al sindaco del comune di residenza del richiedente, il quale provvede d'ufficio a trasmetterla al prefetto, corredandola di un estratto dell'atto di nascita. Il prefetto, qualora ricorrano i presupposti previsti dal comma 1, emana il decreto di ripristino del nome o del cognome. Per i membri della stessa famiglia il prefetto può provvedere con un unico decreto. Nel caso di reiezione della domanda, il relativo provvedimento può essere impugnato, entro trenta giorni dalla comunicazione, con ricorso al Ministro di grazia e giustizia, che decide previo parere del Consiglio di Stato. Il procedimento è esente da spese e deve essere concluso entro novanta giorni dalla richiesta.

3. Gli uffici dello stato civile dei comuni interessati provvedono alle annotazioni conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. Tutti gli altri registri, tutti gli elenchi e ruoli nominativi sono rettificati d'ufficio dal comune e dalle altre amministrazioni competenti.

Art. 12.

1. Nella convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e nel conseguente contratto di servizio sono assicurate condizioni per la tutela delle minoranze linguistiche nelle zone di appartenenza.

2. Le regioni interessate possono altresì stipulare apposite convenzioni con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per trasmissioni giornalistiche o programmi nelle lingue ammesse a tutela, nell'ambito delle programmazioni radiofoniche e televisive regionali della medesima società concessionaria; per le stesse finalità le regioni possono stipulare appositi accordi con emittenti locali.

3. La tutela delle minoranze linguistiche nell'ambito del sistema delle comunicazioni di massa è di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, fatte salve le funzioni di indirizzo della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Art. 13.

1. Le regioni a statuto ordinario, nelle materie di loro competenza, adeguano la propria legislazione ai princìpi stabiliti dalla presente legge, fatte salve le disposizioni legislative regionali vigenti che prevedano condizioni più favorevoli per le minoranze linguistiche.

Art. 14.

1. Nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio le regioni e le province in cui siano presenti i gruppi linguistici di cui all'articolo 2 nonchè i comuni ricompresi nelle suddette province possono determinare, in base a criteri oggettivi, provvidenze per l'editoria, per gli organi di stampa e per le emittenti radiotelevisive a carattere privato che utilizzino una delle lingue ammesse a tutela, nonchè per le associazioni riconosciute e radicate nel territorio che abbiano come finalità la salvaguardia delle minoranze linguistiche.

Art. 15.

1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 5, comma 1, e 9, comma 2, le spese sostenute dagli enti locali per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla presente legge sono poste a carico del bilancio statale entro il limite massimo complessivo annuo di lire 8.700.000.000 a decorrere dal 1999.

2. L'iscrizione nei bilanci degli enti locali delle previsioni di spesa per le esigenze di cui al comma 1 è subordinata alla previa ripartizione delle risorse di cui al medesimo comma 1 tra gli enti locali interessati, da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. L'erogazione delle somme ripartite ai sensi del comma 2 avviene sulla base di una appropriata rendicontazione, presentata dall'ente locale competente, con indicazione dei motivi dell'intervento e delle giustificazioni circa la congruità della spesa.

Art. 16.

1. Le regioni e le province possono provvedere, a carico delle proprie disponibilità di bilancio, alla creazione di appositi istituti per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni considerate dalla presente legge, ovvero favoriscono la costituzione di sezioni autonome delle istituzioni culturali locali già esistenti.

Art. 17.

1. Le norme regolamentari di attuazione della presente legge sono adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima, sentite le regioni interessate.

Art. 18.

1. Nelle regioni a statuto speciale l'applicazione delle disposizioni più favorevoli previste dalla presente legge è disciplinata con norme di attuazione dei rispettivi statuti. Restano ferme le norme di tutela esistenti nelle medesime regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Fino all'entrata in vigore delle norme di attuazione di cui al comma 1, nelle regioni a statuto speciale il cui ordinamento non preveda norme di tutela si applicano le disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 19.

1. La Repubblica promuove, nei modi e nelle forme che saranno di caso in caso previsti in apposite convenzioni e perseguendo condizioni di reciprocità con gli Stati esteri, lo sviluppo delle lingue e delle culture di cui all'articolo 2 diffuse all'estero, nei casi in cui i cittadini delle relative comunità abbiano mantenuto e sviluppato l'identità socio-culturale e linguistica d'origine.

2. Il Ministero degli affari esteri promuove le opportune intese con altri Stati, al fine di assicurare condizioni favorevoli per le comunità di lingua italiana presenti sul loro territorio e di diffondere all'estero la lingua e la cultura italiane. La Repubblica favorisce la cooperazione transfrontaliera e inter-

regionale anche nell'ambito dei programmi dell'Unione europea.

3. Il Governo presenta annualmente al Parlamento una relazione in merito allo stato di attuazione degli adempimenti previsti dal presente articolo.

Art. 20.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 20.500.000.000 a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 18.500.000.000, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri e, quanto a lire 2.000.000.000, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 dicembre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 169-*bis*):

Presentato dall'on. CORLEONE ed altri il 9 maggio 1996.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 18 giugno 1996 con pareri delle commissioni II, V, VII, XI.

Esaminato dalla I commissione l'8, 14, 15 gennaio 1997; il 3 aprile 1997; il 7 maggio 1997; il 24, 26 febbraio 1998; l'11, 12, 18, 19 marzo 1998; il 28, 30 aprile 1998; il 20 maggio 1998.

Esaminato in aula il 25 maggio 1998. Deliberato dall'assemblea l'11 giugno 1998 lo stralcio dell'art. 1 (che forma l'atto n. 169-*ter*) ed approvato il 17 giugno 1998.

Senato della Repubblica (atto n. 3366):

Assegnato alle commissioni riunite 1ª (Affari costituzionali) e 7ª (Cultura), in sede referente, il 25 giugno 1998 con pareri delle commissioni 2ª, 3ª, 5ª, 8ª, della giunta per gli affari delle Comunità europee e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalle commissioni riunite il 24 novembre 1998; il 7 aprile 1999; il 12 maggio 1999; il 2 e 3 giugno 1999.

Esaminato in aula il 29 luglio 1999; il 6, 7 ottobre 1999; il 24 novembre 1999 ed approvato il 25 novembre 1999.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 6 della Costituzione della Repubblica italiana, è il seguente:

«Art. 6. — La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche».

Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 21, commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), è il seguente:

«8. L'autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione della flessibilità, della diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. Essa si esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli in materia di unità oraria della lezione, dell'unitarietà del gruppo classe e delle modalità di organizzazione e impiego dei docenti, secondo finalità di ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali, fermi restando i giorni di attività didattica annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione dell'attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi che possono essere assolti invece che in cinque giorni settimanali anche sulla base di un'apposita programmazione plurisettimanale.

9. L'autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa da parte delle famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, da adottare nel rispetto della possibile pluralità di opzioni metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di libertà progettuale, compresa l'eventuale offerta di insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel rispetto delle esigenze formative degli studenti. A tal fine, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri per la determinazione degli organici funzionali di istituto, fermi restando il monte annuale orario complessivo previsto per ciascun *curriculum* e quello previsto per ciascuna delle discipline ed attività indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di studi e l'obbligo di adottare procedure e strumenti di verifica e valutazione della produttività scolastica e del raggiungimento degli obiettivi».

— Il testo dell'art. 21, commi 10 e 12, della citata legge n. 59 del 1997, è il seguente:

«10. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica le istituzioni scolastiche realizzano, sia singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi tra le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi integrati tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni scolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione, la Biblioteca di documentazione pedagogica e le scuole ed istituti a carattere atipico di cui alla parte I, titolo II, capo III, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono riformati come enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche autonome.

11. *(Omissis).*

12. Le università e le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni allo scopo di favorire attività di aggiornamento, di ricerca e di orientamento scolastico e universitario».

— Il testo dell'art. 21, comma 5, della citata legge n. 59 del 1997, è il seguente:

«5. La dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni scolastiche già in possesso di personalità giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4 è costituita dall'assegnazione dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale dotazione finanziaria è attribuita senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola».

Nota all'art. 6:

— Il testo degli articoli 6 e 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari), è il seguente:

«Art. 6 *(Formazione finalizzata e servizi pubblici integrativi).* — 1. Gli statuti delle università debbono prevedere:

a) corsi di orientamento degli studenti, gestiti dalle università anche in collaborazione con le scuole secondarie superiori nell'ambito delle intese tra i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, espresse ai sensi dell'art. 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168, per l'iscrizione agli studi universitari e per la elaborazione dei piani di studio, nonché per l'iscrizione ai corsi post-laurea;

b) corsi di aggiornamento del proprio personale tecnico e amministrativo;

c) attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport, del tempo libero, fatte salve quelle disciplinate da apposite disposizioni legislative in materia.

2. Le università possono inoltre attivare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel proprio bilancio e con esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato:

a) corsi di preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni ed ai concorsi pubblici;

b) corsi di educazione ed attività culturali e formative esterne, ivi compresi quelli per l'aggiornamento culturale degli adulti, nonché,

quelli per la formazione permanente, ricorrente e per i lavoratori, ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

c) corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale.

3. Le università rilasciano attestati sulle attività dei corsi previsti dal presente articolo.

4. I criteri e le modalità di svolgimento dei corsi e delle attività formative, ad eccezione di quelle previste dalla lettera *c)* del comma 1, sono deliberati dalle strutture didattiche e scientifiche, secondo le norme stabilite nel regolamento di cui all'art. 11».

«Art. 8 *(Collaborazioni esterne)*. — 1. Per la realizzazione dei corsi di studio nonché delle attività culturali e formative di cui all'art. 6, le università possono avvalersi, secondo modalità definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con facoltà di prevedere la costituzione di consorzi, anche di diritto privato, e la stipulazione di apposite convenzioni.

2. Le università possono partecipare alla progettazione ed alla realizzazione di attività culturali e formative promosse da terzi, con specifico riferimento alle iniziative di formazione organizzate da regioni, province autonome, enti locali e istituti di istruzione secondaria, attraverso apposite convenzioni e consorzi, anche di diritto privato.

3. I consigli delle strutture didattiche e scientifiche interessate assicurano la pubblicità dei corsi e dei progetti, nonché delle forme di collaborazione e partecipazione».

Nota all'art. 9:

— L'art. 109 del codice di procedura penale, è il seguente:

«Art. 109 *(Lingua degli atti)*. — 1. Gli atti del procedimento penale sono compiuti in lingua italiana.

2. Davanti all'autorità giudiziaria avente competenza di primo grado o di appello su un territorio dove è insediata una minoranza linguistica riconosciuta, il cittadino italiano che appartiene a questa minoranza è, a sua richiesta, interrogato o esaminato nella madrelingua e il relativo verbale è redatto anche in tale lingua. Nella stessa lingua sono tradotti gli atti del procedimento a lui indirizzati successivamente alla sua richiesta. Restano salvi gli altri diritti stabiliti da leggi speciali e da convenzioni internazionali.

3. Le disposizioni di questo articolo si osservano a pena di nullità».

Nota all'art. 12:

— La legge 31 luglio 1997, n. 249, reca: «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo».

99G0557

LEGGE 16 dicembre 1999, n. **483.**

Norme per consentire il trapianto parziale di fegato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Trapianto parziale di fegato

1. In deroga al divieto di cui all'articolo 5 del codice civile è ammesso disporre a titolo gratuito di parti di fegato al fine esclusivo del trapianto tra persone viventi.

2. Ai fini di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 26 giugno 1967, n. 458.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 dicembre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4308):

Presentato dall'on. BAIAMONTE il 5 novembre 1997.

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 25 novembre 1997 con pareri delle commissioni I e II.

Esaminato dalla XII commissione, in sede referente, il 12, 13, 19, 28 maggio; 9, 10 giugno 1998; 14, 21 e 22 luglio 1999.

Assegnato nuovamente alla XII commissione, in sede legislativa, il 29 settembre 1999.

Esaminato dalla commissione, in sede legislativa, il 5 ottobre 1999 e approvato il 6 ottobre 1999.

Senato della Repubblica (atto n. 4259):

Assegnato alla 12ª commissione (Sanità), in sede deliberante, il 14 ottobre 1999 con pareri delle commissioni 1ª e 2ª.

Esaminato dalla 12ª commissione il 20 ottobre; 11 e 23 novembre 1999 e approvato il 25 novembre 1999.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 5 del codice civile, è il seguente:

«Art. 5 *(Atti di disposizione del proprio corpo)*. — Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume».

— La legge 26 giugno 1967, n. 458, reca: «Trapianto del rene tra persone viventi».

99G0558

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 novembre 1999.

Ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza;

Visti, in particolare, i commi 5 e 8, dell'art. 3 del precitato decreto legislativo, concernenti, rispetti-vamente, la composizione e la nomina del consiglio di amministrazione dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo - IPSEMA;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 1994, con il quale è stato costituito il consiglio di amministrazione dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo;

Vista la legge 25 marzo 1999, n. 75, recante disposizioni transitorie urgenti per la funzionalità di enti pubblici;

Visto il verbale della seduta di insediamento del predetto consiglio di amministrazione, in data 21 settembre 1995;

Considerato che si rende necessario procedere alla ricostituzione dell'organo di cui trattasi, per compiuto quadriennio di durata in carica;

Su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro della funzione pubblica;

Decreta:

Il consiglio di amministrazione dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo è così composto:

Arci avv. Giampiero, esperto;

Azzolini dott. Luciano, esperto;

Corace ing. Fausto, esperto;

Lautizi dott. Vittorio, dirigente pubblica amministrazione.

I *curricula* dei predetti componenti saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Roma, 16 novembre 1999

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
D'ALEMA

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
AMATO

Il Ministro della funzione pubblica
PIAZZA

Curriculum vitae di GIAMPIERO ARCI

Avv. Giampiero Arci, nato a Roma il 15 maggio 1951.

Studio legale sito in piazza Acilia, 3 - 00199 Roma, tel. 06/86217672 - Fax 06/86216237 - Cell. 0335/5321190.

Studi:

1970 - Maturità classica conseguita presso il «Collegio Santa Maria» di Roma;

1976 - Laurea in giurisprudenza conseguita presso l'Università «La Sapienza» di Roma;

1977- Corso di specializzazione post-universitario in scienze amministrative presso l'Università «La Sapienza» di Roma (prof. Massimo Severo Giannini).

Iscrizione albo forense come avv. Cassazionista.

Revisore dei conti della Cassa depositi e prestiti.

Docente universitario (corso di federalismo amministrativo e finanza locale), presso la facoltà di economia dell'Università Gabriele D'Annunzio (Chieti).

Presidente del comitato tecnico scientifico della fondazione Europa, (previdenza e lavoro).

Amministratore unico della società editoriale Area.

Consulente legale e finanziario di importanti gruppi nazionali ed internazionali (banche ed assicurazioni).

Curriculum vitae di LUCIANO AZZOLINI

Luciano Azzolini, nato ad Ala di Trento il 30 luglio 1949.

Residente a Trento in via Grazioli n. 75, tel. 0461/987218.

Ha ottenuto, nel 1971, una borsa di studio della fondazione dei Cavalieri del lavoro ed è stato ospite, per l'intero corso universitario, della residenza universitaria «Lamaro Pozzani» di Roma.

Laurea in scienze politiche, conseguita il 26 novembre 1975 presso l'Università «La Sapienza» di Roma, con una tesi in politica economica dal titolo «L'indicizzazione come strumento di politica anti-inflazionistica: esperienze e prospettive», relatore prof. Giuseppe Medici.

Eletto nel 1978 al consiglio comunale di Ala (Trento), per il partito della Democrazia cristiana, fino al 1983.

Candidatosi nella lista della DC, per la prima volta, alle elezioni politiche del 1983 è stato eletto alla Camera dei deputati, nella circoscrizione elettorale Trentino-Alto Adige, il 23 giugno 1983; membro

della commissione lavoro pubblico e privato, della commissione parlamentare per le questioni regionali e, quale membro supplente, della commissione affari costituzionali.

Riconfermato deputato, nella stessa circoscrizione elettorale, nella legislatura successiva dal 1987 al 1992; sempre membro della Commissione lavoro pubblico e privato, dove ha ricoperto l'incarico di responsabile del gruppo della Democrazia cristiana; designato a far parte della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi; è stato membro del direttivo del gruppo parlamentare della Democrazia cristiana; relatore di diversi provvedimenti tra i quali quello relativo alla riforma del mercato del lavoro (legge n. 223 del 1991) e quello relativo all'istituzione delle cooperative sociali.

Riconfermato deputato nella legislatura successiva 1992-1994, è stato nominato, il 28 giugno 1992, Sottosegretario di Stato al Ministero della sanità nel Governo presieduto dall'on. Giuliano Amato, e, poi, il 28 aprile 1993, Sottosegretario di Stato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale nel Governo presieduto dal dott. Carlo Azeglio Ciampi.

Non ha partecipato alle elezioni politiche del 1994 e 1996.

Membro del Consiglio indirizzo e vigilanza INPDAP fino all'ultimo rinnovo.

Giornalista professionista, iscritto all'Albo dei giornalisti professionisti dal 7 dicembre 1979: lavora a Trento presso il giornale «L'Adige».

Curriculum vitae di FAUSTO CORACE

Fausto Corace, nato a Cornogiovine (Milano), il 26 settembre 1938.

Laureato in ingegneria industriale, nel 1962, con una tesi sperimentale sul fenomeno di miscelazione assiale del liquido in un gorgogliatore.

1962 - 1971. Ha esplicato l'attività di ingegnere presso la SNIA-VISCOSA ricoprendo l'incarico di esperto dei servizi tecnologici della divisione fibre artificiali.

1971. Dall'ottobre è alle dipendenze del CTP (Consorzio Trasporti Napoli).

1974. Passa a dirigere il servizio programmazione del CTP. Nominato in seguito coordinatore dei servizi studi e programmazione, lavora allo sviluppo del sistema informativo aziendale.

1981. Viene nominato direttore amministrativo e sovraintende ai servizi amministrativo, acquisto, personale e rapporti sindacali.

1984. Assume le funzioni di direttore generale dell'azienda.

Incarichi amministrativi.

È stato membro, in qualità di esperto dei trasporti, del Comitato pareri istituito presso il commissario straordinario del comune di Napoli per la ricostruzione dopo il terremoto del 1980.

Come direttore generale del CTP è stato membro della commissione nominata dalla regione Campania per il risanamento dell'ATAN e del CTP.

Dall'ottobre 1987 è componente della commissione traffico e circolazione dell'ACI Napoli.

Dal 1975 è stato componente della commissione edilizia del comune di Napoli.

Nel 1974 è stato componente del consiglio di amministrazione della società Ippica Villa Glori - Agnano.

Eletto nel 1975 nel consiglio comunale di Napoli e stato assessore all'urbanistica - Interventi straordinari.

Dal 1980 al 1998 è stato nel consiglio di amministrazione dell'EFI (Ente Farmacologico Italiano).

Dal 1981 al 1984 è stato presidente della ME-FARM (Meridionale Farmaceutica).

Dal 1982 è nel consiglio di amministrazione del CE.IN.GE (Centro Ingegneria Genetica).

Dal novembre 1994 all'aprile 1995 ha ricoperto la carica di consigliere regionale della Campania.

Curriculum vitae di VITTORIO LAUTIZI

Lautizi Vittorio, nato a Roma il 23 dicembre 1939, ed ivi residente in via Giacomo De Benedetti n. 3.

Laurea in giurisprudenza conseguita presso l'Università degli studi di Roma.

Iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti; decreto del Ministro di grazia e giustizia del 24 febbraio 1988.

Onoreficenze: grand'ufficiale dell'ordine «Al merito della Repubblica italiana».

Carriera:

entrato in amministrazione a seguito di pubblico concorso nel 1964, presso il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato e nel 1968 transitato al Ministero del bilancio e della programmazione economica;

primo dirigente dal 1° gennaio 1978;

dirigente superiore dal 1° gennaio 1985 a seguito di concorso;

dirigente generale dal 26 febbraio 1987;

attuale funzione: direttore generale del Servizio affari generali e personale dal 27 luglio 1991;

precedente funzione: direttore del nucleo ispettivo degli investimenti pubblici fino al 26 luglio 1991.

Incarichi svolti:

componente del collegio dei revisori ospedale Villa Albani di Anzio dal 14 giugno 1975 al dicembre 1980;

componente del consiglio di amministrazione INAIL dal 3 marzo 1979 al 20 giugno 1989 - Decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1979 e 20 giugno 1984;

componente commissioni per il controllo dei flussi di spesa e osservatorio del pubblico impiego decreto interministeriale 1° luglio 1984;

componente del consiglio di amministrazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica dall'aprile 1989;

componente del consiglio di amministrazione dell'Istituto commercio estero dal luglio 1989 - Decreto ministeriale 28 giugno 1989;

componente del collegio sindacale ISPE del marzo 1991 - Decreto ministeriale 14 febbraio 1991;

componente del consiglio di amministrazione dell'EFIM - Decreto ministeriale 7 agosto 1991 fino al commissariamento;

componente del consiglio di amministrazione dell'ENPAS - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 aprile 1992;

membro ordinario del Consiglio superiore della pubblica amministrazione per il quadriennio 1991-1995;

presidente del collegio sindacale S.p.a. Lucano Campana Forestale, società ad intero capitale pubblico azionista unico Ministero del tesoro;

componente del collegio sindacale Autostrade S.p.a. dal 1995 e fino alla privatizzazione maggio 1999;

componente del collegio sindacale del Consorzio area di sviluppo industriale di Frosinone;

componente del collegio sindacale del Consorio area di sviluppo industriale di Roma - Latina;

presidente del collegio sindacale dell'ISCO;

componente commissione tributaria regionale di Roma;

rappresentante amministrazione bilancio in ambito del consiglio ordine cavalleresco «al merito del lavoro»;

componente di numerose commissione ministeriali e interministeriali;

presidente o componente di numerose commissioni di concorso;

presidente o componente di commissioni di collaudo.

Pubblicazioni: vari articoli e saggi su amministrazione e documenti contabili pubblicati su varie riviste.

99A10771

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 6 dicembre 1999.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° dicembre 1994, 1° giugno 1995, 1° dicembre 1995, relativamente alle cedole con godimento 1° dicembre 1999 e scadenza 1° giugno 2000.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i sotto indicati decreti ministeriali:

n. 398864/297 del 22 dicembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1995, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° dicembre1994, per l'importo ridenominato di euro 8.702.283.600,00;

n. 593752/305 del 29 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 5 giugno 1995, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° giugno 1995, per l'importo ridenominato di euro 7.331.815.958,40;

n. 594875/314 del 13 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 21 dicembre 1995, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° dicembre 1995, per l'importo ridenominato di euro 7.968.854.105,28;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevede che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero del tesoro;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento 1° dicembre 1999 e scadenza 1° giugno 2000;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole con godimento 1° dicembre 1999 relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali indicati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro, relativamente alle cedole di scadenza 1° giugno 2000, è accertato nella misura del 2,00% per tutti i certificati di credito del Tesoro sottoindicati:

CCT settennali 1° dicembre 1994/2001, (codice titolo 36706), cedola n. 11;

CCT settennali 1° giugno 1995/2002, (codice titolo 36720), cedola n. 10;

CCT settennali 1° dicembre 1995/2002, (codice titolo 36744), cedola n. 9.

In applicazione dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, gli oneri per interessi ammontano, salvo eventuali future operazioni di riacquisto sul mercato dei suddetti CCT con le disponibilità del «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato», a complessive lire 929.523.981.810 così ripartite:

L. 336.999.413.325 per i CCT settennali 1° dicembre 1994/2001, (codice titolo 36706);

L. 283.927.505.715 per i CCT settennali 1° giugno 1995/2002, (codice titolo 36720);

L. 308.597.062.770 per i CCT settennali 1° dicembre 1995/2002, (codice titolo 36744),

e faranno carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, corrispondente al capitolo 4691 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dell'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 1999

p. *Il direttore generale:* LA VIA

99A10774

DECRETO 6 dicembre 1999.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° gennaio 1994 (settennali) relativamente alla cedola con godimento 1° gennaio 2000 e scadenza 1° luglio 2000.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale n. 101671/289 del 30 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 19 gennaio 1994, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° gennaio 1994, per l'importo ridenominato di euro 6.197.472.000,00;

Visto, in particolare, l'art. 2 del suindicato decreto ministeriale il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso di interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministero del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso di interesse semestrale dei suddetti certificati di credito relativamente alla cedola con godimento 1° gennaio 2000 e scadenza 1° luglio 2000;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse della cedola con godimento 1° gennaio 2000, relativa ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto ministeriale indicato nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro settennali 1° gennaio 1994/2001 (codice titolo 36673) relativamente alla tredicesima cedola, di scadenza 1° luglio 2000, è determinato nella misura del 2,10%.

In applicazione dell'art. 8, comma 1 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, gli oneri per interessi ammontano, salvo eventuali future operazioni di riacquisto sul mercato dei suddetti CCT con le disponibilità del «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato», a lire 251.999.561.300 e faranno carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, corrispondente al capitolo 4691 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dell'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 1999

p. *Il direttore generale:* LA VIA

99A10850

DECRETO 16 dicembre 1999.

Istituzione di nuove serie di buoni postali fruttiferi.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il libro III, titoli I, capo VI, del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni;

Visto il titolo VI del regolamento di esecuzione del libro III del codice postale e delle telecomunicazioni (servizi di bancoposta), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1989, n. 256, e successive modificazioni;

Visti il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, recante: «Trasformazione dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, e la deliberazione 18 dicembre 1997 del comitato interministeriale per la programmazione economica, recante «Trasformazione in società per azioni dell'Ente poste italiane. (Deliberazione n. 244/1997)»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, recante «Riordino della cassa depositi e prestiti, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare l'art. 2, comma 2, che stabilisce, tra l'altro, che le condizioni dei buoni postali fruttiferi sono fissate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottato su proposta del direttore generale della cassa depositi e prestiti, e l'art. 6;

Visto il decreto 26 febbraio 1999 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro delle comunicazioni recante: «Istituzione di nuove serie di buoni postali fruttiferi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 1° marzo 1999;

Visto il provvedimento 15 aprile 1997 del segretario generale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il direttore generale del Tesoro recante: «Modificazione alle caratteristiche dei buoni postali fruttiferi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 16 maggio 1997;

Visto il decreto 8 ottobre 1998 del segretario generale del Ministero delle comunicazioni di concerto con il direttore generale del Tesoro recante: «Caratteristiche tecniche dei buoni postali fruttiferi in euro», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 14 ottobre 1998;

Visto il decreto 21 dicembre 1998 del segretario generale del Ministero delle comunicazioni di concerto con il direttore generale del Tesoro recante: «Modificazioni alla caratteristiche tecniche dei nuovi buoni postali fruttiferi in euro», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 1998;

Preso atto che non sono stati ancora adottati i decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei buoni postali fruttiferi, per cui, a norma dell'art. 7, comma 3, del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, continuano ad applicarsi, per quanto non espressamente previsto dal medesimo decreto, le disposizioni recate dal citato testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e dal suo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1989, n. 256;

Ritenuto necessario adeguare la remunerazione del risparmio postale provvedendo alla determinazione dei tassi di interesse sulle nuove emissioni dei buoni postali fruttiferi;

Su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi contraddistinta con la lettera «X», i cui moduli verranno forniti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, aventi i saggi di interesse lordi indicati nella tabella allegata al presente decreto;

Art. 2.

I buoni della nuova serie ordinaria «X» sono emessi in euro nei tagli da 50, 100, 250, 500, 1.000, 2.500 e 5.000. Inoltre, fino ad esaurimento delle scorte, sono emessi anche in lire nei tagli da 50.000, 100.000, 250.000, 500.000, 1.000.000, 2.000.000 e 5.000.000.

Art. 3.

Sono a tutti gli effetti titoli della nuova serie ordinaria contraddistinta con la lettera «X», i buoni delle precedenti serie ordinarie emessi a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

A decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi «a termine» contraddistinta con le lettere «CC», i cui moduli verranno forniti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

I buoni della nuova serie speciale «CC» hanno la durata di sei o dieci anni e, alla scadenza, verrà riconosciuto unitamente al capitale un interesse lordo pari rispettivamente al 25 per cento o al 50 per cento del capitale sottoscritto.

Qualora venisse richiesto il rimborso dei buoni di cui al precedente comma, prima delle anzidette scadenze, si applicheranno le misure dei tassi lordi di interesse vigenti per i buoni postali fruttiferi della serie ordinaria, contraddistinta dalla lettera «X», diminuiti di 50 centesimi.

Art. 5.

I buoni della nuova serie speciale «CC» sono emessi in euro nei tagli da 250, 500, 1.000, 2.500, 5.000, 10.000 e 25.000. Inoltre, fino ad esaurimento delle scorte, sono emessi anche in lire nei tagli da 500.000, 1.000.000, 5.000.000, 10.000.000, 25.000.000 e 50.000.000.

Art. 6.

Deve intendersi soppressa la frase: «L'importo raddoppia e triplica in base ai periodi definiti dal decreto vigente alla data dell'emissione.», riportata nel verso di buoni postali fruttiferi della serie speciale «a termine» e prevista dall'allegato *B* del provvedimento 15 aprile 1997 del segretario generale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il direttore generale del Tesoro recante: «Modificazione alle caratteristiche tecniche dei buoi postali fruttiferi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 16 maggio 1997.

Art. 7.

Sono a tutti gli effetti buoni della nuova serie speciale «CC», i buoni delle precedenti serie speciali «a termine» emessi a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 1999

Il Ministro: AMATO

ALLEGATO

TABELLA DEI SAGGI DI INTERESSE DEI BUONI POSTALI FRUTTIFERI DELLA SERIE ORDINARIA CONTRADDISTINTA DALLA LETTERA «X»

	Saggi di interesse lordo
1° anno	3,25%
2° anno	3,25%
3° anno	3,25%
4° anno	3,25%
5° anno	3,25%
6° anno	4,00%
7° anno	4,00%
8° anno	4,00%
9° anno	4,00%
10° anno	4,00%
11° anno	4,75%
12° anno	4,75%
13° anno	4,75%
14° anno	4,75%
15° anno	4,75%
16° anno	5,75%
17° anno	5,75%
18° anno	5,75%
19° anno	5,75%
20° anno	5,75%

La capitalizzazione degli interessi viene effettuata annualmente al lordo dell'imposta sostitutiva del 12,50%.

dal 21° anno 0,50%

Dal 21° anno e fino al compimento del 30° anno solare successivo a quello di emissione del buono, viene corrisposto un interesse semplice.

99A10861

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 16 dicembre 1999.

Attribuzione di contributi a favore delle emittenti televisive locali titolari di concessione.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l'art. 12, che prevede la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, concernente: «Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative»;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, ed in particolare l'art. 45, comma 3;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1999, n. 378, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 28 ottobre 1999, concernente: «Regolamento per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'art. 45, della legge 23 dicembre 1998, n. 448»;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 18 novembre 1999, concernente il bando di concorso previsto dall'art. 1 del predetto decreto ministeriale 21 settembre 1999;

Tenuto conto che non si è ancora concluso il procedimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, di ammissione alle provvidenze di cui all'art. 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422 per l'anno 1998;

Rilevata, pertanto, la necessità di sostituire il bando sopraindicato con altro contenente le opportune integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. La domanda per ottenere i benefici previsti per l'anno 1999 a favore delle emittenti televisive locali titolari di concessione dall'art. 1 del decreto ministeriale 21 settembre 1999, n. 378, concernente: «Regolamento per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'art. 45, della legge 23 dicembre 1998, n. 448», di seguito indicato come «regolamento», deve essere inviata, in duplice copia, di cui l'originale debitamente documentato, a mezzo raccomandata o via fax, entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente bando, al comitato regionale per le comunicazioni ovvero, se non ancora costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, competente per territorio. La data apposta sulla raccomandata dall'ufficio postale accettante fa fede della tempestività dell'invio. Ciascuna emittente può presentare la domanda per il bacino televisivo nel quale è ubicata la sede operativa principale e per gli ulteriori bacini televisivi nei quali la medesima emittente, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del regolamento, raggiunga una popolazione non inferiore al settanta per cento di quella residente nel territorio della regione irradiata. A tale ultimo fine l'emittente deve dichiarare i capoluoghi di provincia, le province, i comuni serviti all'interno della regione oggetto della concessione, specificando, altresì, se la copertura è totale o parziale e, in quest'ultimo caso, indicando le aree, del capoluogo di provincia, della provincia o del comune, servite.

2. La domanda, corredata da idonea documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti previsti per l'attribuzione dei benefici o, nei casi consentiti, da apposite dichiarazioni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 403 del 1998, deve contenere:

a) l'indicazione dell'emittente cui essa si riferisce con gli estremi dell'atto concessorio, del numero di codice fiscale e di partita I.V.A.;

b) gli elementi previsti dall'art. 4 del regolamento che s'intendono sottoporre a valutazione; tali elementi possono essere comprovati mediante dichiarazione sostitutiva;

c) la dichiarazione che l'emittente ha assolto tutti gli obblighi d'informazione contabile previsti dalla normativa vigente in materia di attività radiodiffusiva;

d) la dichiarazione di aver presentato domanda di ammissione per l'anno 1998 alle provvidenze di cui all'art. 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422; l'adozione del provvedimento formale di ammissione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, alle provvidenze costituisce in ogni caso condizione per la successiva erogazione del contributo;

e) la dichiarazione di essere in regola, ai sensi dell'art. 2 del regolamento, con il versamento dei contributi previdenziali, di non essere assoggettata a procedura concorsuale fallimentare;

f) la dichiarazione di essere in regola con il pagamento del canone di concessione; a tal fine devono essere indicati gli estremi delle dilazioni di pagamento richieste ai sensi dell'art. 3, comma 5-*sexies,* del decreto-legge 30 gennaio 1999, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, e delle even-

tuali controversie giurisdizionali in corso, specificando l'oggetto e gli eventuali provvedimenti giurisdizionali già adottati; ove non sia ancora pervenuta la richiesta da parte dell'amministrazione per il pagamento del canone relativo all'anno 1998, la dichiarazione avrà ad oggetto il regolare pagamento dei canoni fino all'anno 1997 compreso;

g) l'indicazione dell'ammontare delle sovvenzioni, previste da normative regionali o delle province autonome di Trento e Bolzano, di cui l'emittente abbia già beneficiato;

h) la dichiarazione che nei propri confronti, nel corso dell'anno 1998 e fino alla data di presentazione della domanda, non sono stati adottati provvedimenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente, ed in particolare, dall'art. 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223;

i) la specifica indicazione della media dei fatturati realizzati nel triennio 1996-1998.

3. La domanda presentata dai soggetti che gestiscono più di una attività, anche non televisiva, deve recare l'impegno ad instaurare un regime di separazione contabile e deve contenere lo schema di bilancio predisposto ai sensi dell'art. 3 del regolamento.

4. Ai fini della ripartizione tra i vari bacini di utenza dello stanziamento annuo di cui all'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il comitato regionale per le comunicazioni ovvero, se non ancora costituito, il comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, deve trasmettere al Ministero delle comunicazioni, direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni, non oltre quindici giorni dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande di concessione del contributo, la seconda copia della domanda presentata da ciascuna emittente.

5. Entro centottanta giorni dalla pubblicazione del presente bando i comitati regionali per le comunicazioni ovvero, se non ancora costituiti, i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, provvedono, ai sensi dell'art. 5 del regolamento, previo accertamento della sussistenza dei requisiti per ottenere i contributi, a predisporre le relative graduatorie e a comunicarle, entro trenta giorni, al Ministero delle comunicazioni che provvede all'erogazione del contributo.

Il presente atto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 1999

Il Ministro: CARDINALE

99A10869

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 3 dicembre 1999.

Inserimento nella tariffa di vendita al pubblico di varie marche estere di tabacchi lavorati, nonché radiazione di alcune marche di sigarette estere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione al-l'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista le legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990, 16 luglio 1991 e 26 luglio 1993, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle precrizioni delle direttive del Consiglio delle comunità europee n. 89/622 e 92/41 CEE;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, occorre provvedere all'inserimento, nella tariffa di vendita, di varie marche estere di tabacchi lavorati di provenienza UE (in conformità ai prezzi richiesti dai fabbricanti e dagli importatori) nelle classificazioni dei prezzi di vendita di cui alle tabelle, allegati *A* e *B*, fissate dal decreto ministenale previsto dall'art. 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76;

Ritenuto altresì di dover procedere, su richiesta delle ditte fornitrici, alla radiazione dalla tariffa di vendita di alcune marche di sigarette estere;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1999, con il quale è stato soppresso, dal 1° luglio 1999, il consiglio di Amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Le seguenti marche di sigarette, sigari e sigaretti sono inquadrate nelle classificazioni stabilite dalle tabelle, allegati *A* e *B*, di cui al decreto ministeriale previsto dall'art. 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, al prezzo di tariffa a fianco di ciascuna indicato:

SIGARETTE

(Tabella *A*)

Prodotti esteri

(Marche di provenienza UE)

Sigarette:	Nicotina mg/sigaretta	Condensato mg/sigaretta	Lit./kg conv.le
Memphis Blue Lights 100 (conf. da 20 pezzi)	0,6	9	230.000
Arome Vanille (conf. da 20 pezzi)	0,5	7	250.000
Memphis Blue Ultra Lights (conf. da 20 pezzi)	0,3	3	215.000

SIGARI E SIGARETTI

(Tabella *B*)

Prodotti esteri

(Marche di provenienza UE)

Sigari naturali:	Lit./kg conv.le
Arturo Fuente Chateau Fuente (conf. da 20 pezzi)	3.400.000
Arturo Fuente Double Chateau Fuente (conf. da 20 pezzi)	4.200.000
Cuesta Rey Dominican Belicoso n. 11 (conf. da 10 pezzi)	4.200.000
Nat Sherman Astor (conf. da 25 pezzi)	4.000.000
Rigoletto Dominican Lights (conf. da 25 pezzi)	1.700.000
Rigoletto Dominican Lights (conf. da 3 pezzi)	1.700.000
Rigoletto Black Arrow (conf. da 25 pezzi)	1.700.000
Rigoletto Black Arrow (conf. da 3 pezzi)	1.700.000
Cezar Bronner 1956 Pharaon (conf. da 25 pezzi)	2.400.000
Cezar Bronner 1956 Pharaon (conf. da 5 pezzi)	2.400.000
Cezar Bronner 1956 Corona (conf. da 25 pezzi)	1.600.000
Cezar Bronner 1956 Corona (conf. da 5 pezzi)	1.600.000
Puros Indios n. 5 Especial (conf. da 25 pezzi)	1.200.000
Puros Indios n. 4 Especial (conf. da 25 pezzi)	1.600.000
Puros Indios Rothschild (conf. da 25 pezzi)	1.800.000
Puros Indios Piramide n. 2 (conf. da 10 pezzi)	3.000.000
Puros Indios Victoria (conf. da 10 pezzi)	4.800.000
San Cristobal De La Habana El Morro (conf. da 25 pezzi)	5.200.000
San Cristobal De La Habana La Fuerza (conf. da 25 pezzi)	3.800.000
San Cristobal De La Habana La Punta (conf. da 25 pezzi)	3.800.000
San Cristobal De La Habana El Principe (conf. da 25 pezzi)	2.000.000

	Lit./kg conv.le
	—
Private Stock n. 1 (conf. da 25 pezzi)	1.800.000
Private Stock n. 1 (conf. da 5 pezzi)	1.800.000
Private Stock n. 2 (conf. da 25 pezzi)	1.600.000
Private Stock n. 2 (conf. da 5 pezzi)	1.600.000
Private Stock n. 3 (conf. da 25 pezzi)	1.300.000
Private Stock n. 3 (conf. da 5 pezzi)	1.300.000
Private Stock n. 4 (conf. da 25 pezzi)	1.300.000
Private Stock n. 4 (conf. da 5 pezzi)	1.300.000
Private Stock n. 5 (conf. da 25 pezzi)	1.340.000
Private Stock n. 5 (conf. da 5 pezzi)	1.340.000
Private Stock n. 6 (conf. da 25 pezzi)	1.400.000
Private Stock n. 6 (conf. da 5 pezzi)	1.400.000
Private Stock n. 7 (conf. da 25 pezzi)	1.200.000
Private Stock n. 7 (conf. da 5 pezzi)	1.200.000
Private Stock n. 8 (conf. da 25 pezzi)	1.100.000
Private Stock n. 8 (conf. da 5 pezzi)	1.100.000
Private Stock n. 9 (conf. da 25 pezzi)	920.000
Private Stock n. 9 (conf. da 5 pezzi)	920.000
Private Stock n. 10 (conf. da 25 pezzi)	1.120.000
Private Stock n.10 (conf. da 5 pezzi)	1.120.000
Private Stock n. 11 (conf. da 25 pezzi)	1.380.000
Private Stock n. 11 (conf. da 4 pezzi)	1.380.000
Private Stock n. 12 (conf. da 25 pezzi)	1.040.000
Private Stock n. 12 (conf. da 5 pezzi)	1.040.000
Private Stock n. 14 (conf. da 25 pezzi)	1.740.000
Private Stock n.14 (conf. da 4 pezzi)	1.740.000
Private Stock Medium Filler Toro (conf. da 20 pezzi)	1.340.000
Private Stock Medium Filler Toro (conf. da 4 pezzi)	1.340.000
Private Stock Medium Filler Robusto (conf. da 20 pezzi)	1.240.000
Private Stock Medium Filler Robusto (conf. da 4 pezzi)	1.240.000
Private Stock Medium Filler Panetela (conf. da 20 pezzi)	1.100.000
Private Stock Medium Filler Panetela (conf. da 4 pezzi)	1.100.000
Private Stock Medium Filler Lonsdale (conf. da 20 pezzi)	1.200.000
Private Stock Medium Filler Lonsdale (conf. da 4 pezzi)	1.200.000
Private Stock Medium Filler Corona (conf. da 20 pezzi)	1.100.000
Private Stock Medium Filler Corona (conf. da 4 pezzi)	1.100.000
Private Stock Medium Filler Cigar Assortment (conf. da 5 pezzi)	1.200.000
Ashton Cabinet n. 6 (conf. da 25 pezzi)	4.200.000
Ashton Cabinet n. 7 (conf. da 25 pezzi)	4.400.000
Ashton Cabinet n. 8 (conf. da 25 pezzi)	4.500.000
Ashton Cabinet Pyramids (conf. da 25 pezzi)	4.200.000
Ashton Cabinet n. 3 (conf. da 20 pezzi)	5.200.000
Ashton Cabinet n. 2 (conf. da 20 pezzi)	6.000.000
Macanudo Vintage Cabinet Selection 1993 Number I (conf. da 20 pezzi)	6.800.000
Macanudo Vintage Cabinet Selection 1993 Number II (conf. da 20 pezzi)	6.000.000
Macanudo Vintage Cabinet Selection 1993 Number III (conf. da 20 pezzi)	5.400.000
Macanudo Vintage Cabinet Selection 1993 Number V (conf. da 20 pezzi)	6.500.000
Macanudo Vintage Cabinet Selection 1993 Figurado Number VI (conf. da 20 pezzi)	7.400.000
Macanudo Vintage Cabinet Selection 1993 Crystal Number VIII (conf. da 8 pezzi)	7.300.000
Sosa Cigars Santa Fe (conf. da 25 pezzi)	2.300.000
Sosa Cigars Brevas (conf. da 25 pezzi)	2.400.000
Sosa Cigars Lonsdales (conf. da 25 pezzi)	2.800.000
Sosa Cigars Wavells (conf. da 25 pezzi)	2.800.000
Sosa Cigars Governor (conf. da 25 pezzi)	3.000.000
Sosa Cigars Churchills (conf. da 25 pezzi)	3.200.000

	Lit./kg conv.le
Sosa Cigars Magnum (conf. da 25 pezzi)	3.600.000
Sosa Cigars Piramides n. 2 (conf. da 25 pezzi)	4.500.000
Carlos Torano Dominican Selection Carlos II (conf. da 25 pezzi)	2.100.000
Carlos Torano Dominican Selection Carlos IV (conf. da 25 pezzi)	1.900.000
Carlos Torano Dominican Selection Carlos VII (conf. da 25 pezzi)	2.100.000
Carlos Torano Dominican Selection Carlos VIII (conf. da 25 pezzi)	1.880.000
Carlos Torano Nicaragua Selection Churchill (conf. da 25 pezzi)	1.940.000
Carlos Torano Nicaragua Selection Doble Corona (conf. da 25 pezzi)	1.920.000
Carlos Torano Nicaragua Selection Robusto (conf. da 25 pezzi)	1.760.000
Carlos Torano Nicaragua Selection Petit Corona (conf. da 25 pezzi)	1.480.000
Carlos Torano Nicaragua Selection Torpedo (conf. da 25 pezzi)	2.000.000
Carlos Torano Reserva Selecta Churchill (conf. da 20 pezzi)	4.200.000
Carlos Torano Reserva Selecta Churchill (conf. da 5 pezzi)	4.200.000
Carlos Torano Reserva Selecta Robusto (conf. da 20 pezzi)	3.800.000
Carlos Torano Reserva Selecta Robusto (conf. da 5 pezzi)	3.800.000
Carlos Torano Reserva Selecta Petit Corona (conf. da 20 pezzi)	3.200.000
Carlos Torano Reserva Selecta Torpedo (conf. da 20 pezzi)	4.000.000

	Lit./kg conv.le
Sigaretti altri:	
Agio Axx Filter Regular (conf. da 10 pezzi)	156.000
Agio Axx Filter Flavour (conf. da 10 pezzi)	156.000
Agio Axx Filter Flavour (conf. da 2 pezzi)	156.000

Art. 2.

Le seguenti marche di sigarette sono radiate dalla tariffa di vendita:

Barclay K.S.F. (ast. da 10) (cod. 042);

Barclay Ultra Lights K.S.F. (ast. da 10) (cod. 043);

Lucky Strike Lights K.S.F. (ast. da 10) (cod. 493);

Lucky Strike K.S.F. (ast. da 10) (cod. 971);

Kent K.S.F. (cart. da 20) (cod. 690);

Kent De Luxe 100'S (ast. da 20) (cod. 537);

Hb K.S.F. (cart. da 20) (cod. 763).

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 1999

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1999
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 113

99A10772

DECRETO 9 dicembre 1999.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Gorizia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA REGIONE
FRIULI-VENEZIA GIULIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto 10 ottobre 1997, prot. n. 1/7998/UDG, con il quale il direttore generale del dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del predetto dipartimento;

Viste le note prot. n. 7116/99 e n. 7117 del 3 corrente mese, con la quale l'ufficio del registro di Gorizia ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'ufficio nella giornata del 3 dicembre per grave disfunzione organizzativa derivante da accesso di ignoti;

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Gorizia è accertato per il giorno 3 dicembre 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 9 dicembre 1999

Il direttore regionale: PIZZATO

99A10773

MINISTERO DELLA SANITÀ

COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 2 novembre 1999.

Inserimento del medicinale «ciclosporina A» nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, per la terapia della nefrite lupica.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativo alle misure per i contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1996;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, concernente il recepimento delle direttive della Comunità economica europea in materia di specialità medicinali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 15 giugno 1991;

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, di attuazione della direttiva 93/39/CEE, che modifica le direttive 65/65/CEE, 75/318/CEE, 75/319/CEE relative ai medicinali, pubblicato nel supplemento ordinario n. 49/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 54 del 6 marzo 1997;

Vista la legge 8 aprile 1998, n. 94, di conversione del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre misure in materia sanitaria, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 14 aprile 1998;

Visto il provvedimento in data 17 gennaio 1997, con il quale, si sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, è stato istituito l'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, da erogarsi a totale carico ed a cura del Servizio sanitario nazionale a soggetti che per la loro patologia non dispongono di valida alternativa terapeutica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1997;

Visto il provvedimento 3 giugno 1999, di modificazione al succitato provvedimento 17 gennaio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 30 luglio 1999;

Visto il provvedimento in data 17 gennaio 1997 concernente l'inserimento nel predetto elenco del medicinale Deferiprone ed il successivo provvedimento di proroga in data 13 febbraio 1998, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1997 e n. 102 del 5 maggio 1998;

Visto il provvedimento in data 18 agosto 1997, relativo all'inserimento delle specialità medicinali Intron A e Roferon A ed il provvedimento di proroga in data 15 gennaio 1999, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 10 ottobre 1997 e n. 92 del 21 aprile 1999;

Visti i provvedimenti in data 18 settembre 1997 relativi all'inserimento delle specialità medicinali Lysodren ed Eloxatin, ed i successivi provvedimenti di proroga datati 10 febbraio 1999 e 19 febbraio 1999, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 1997 e n. 92 del 21 aprile 1999;

Visto ancora il provvedimento in data 8 gennaio 1998 relativo all'inserimento delle specialità medicinali Epoxitin, Eprex, Eritrogen e Globuren, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell'11 marzo 1998;

Visto altresì il provvedimento in data 8 gennaio 1998 concernente l'inserimento della specialità medicinale Temodal ed il relativo provvedimento di proroga in

data 8 aprile 1999, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell'11 marzo 1998 e n. 133 del 9 giugno 1999;

Visto il provvedimento in data 8 gennaio 1998 concernente l'inserimento delle specialità medicinali Endoprost e Ilomedin ed il relativo provvedimento di esclusione in data 7 aprile 1999, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell'11 marzo 1998 e n. 134 del 10 giugno 1999;

Visto il provvedimento datato 2 ottobre 1998 relativo all'inserimento del medicinale tetraidrobiopterina, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 2 dicembre 1998 ed ancora il provvedimento datato 11 novembre 1998 concernente l'inserimento del medicinale testolattone, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'11 gennaio 1999;

Visti altresì i provvedimenti datati 28 dicembre 1998 concernenti la proroga dell'inserimento delle specialità medicinali Intron A e Roferon A per il trattamento di particolari emangiomi e l'inserimento del medicinale L-arginina cloridrato per il trattamento delle patologie conseguenti a difetti enzimatici del ciclo dell'urea, che revoca il precedente datato 18 agosto 1997, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1999;

Visti ancora i provvedimenti datati 15 gennaio 1999 relativi all'inserimento del medicinale mifepristone e della specialità medicinale Adagen, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 3 marzo 1999;

Visti i provvedimenti datati 8 aprile 1999 concernenti l'inserimento del medicinale interferone alfa ricombinante ed interferone alfa naturale leucocitario n. 3, ed il provvedimento datato 10 febbraio 1999 concernente l'inserimento del medicinale octreotide acetato, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 9 giugno 1999 e n. 137 del 14 giugno 1999;

Atteso che, specialità medicinali a base di «ciclosporina A», seppur registrate per altre indicazioni, possono costituire una valida alternativa terapeutica per la terapia della nefrite lupica;

Ritenuto opportuno consentire a soggetti affetti da tale patologia la prescrizione di detto medicinale a totale carico del Servizio sanitario nazionale;

Ritenuto necessario dettare le condizioni alle quali detto medicinale viene inserito nell'elenco di cui al citato provvedimento concernente l'istituzione dell'elenco stesso;

Viste le proprie deliberazioni assunte in data 7 luglio 1999 e 8 settembre 1999;

Dispone:

Art. 1.

Il medicinale «ciclosporina A» è inserito, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito col proprio provvedimento citato in premessa.

Art. 2.

Il medicinale di cui all'art. 1 è erogabile a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai soggetti affetti da nefrite lupica, che non possono avvalersi di valida alternativa terapeutica, nel rispetto delle condizioni per esso indicate nell'allegato 1 al presente provvedimento.

L'onere di spesa relativo ad un anno viene, in via presuntiva ed a mente della precitata normativa, quantificato in L. 720.000.000 circa, nell'ambito del tetto di spesa programmato di lire 30 miliardi per anno per l'assistenza farmaceutica ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 1999

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1999
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 148

ALLEGATO 1

Denominazione: Ciclosporina A.

Indicazione terapeutica: nefrite lupica.

Criteri di inclusione: soggetti affetti da nefrite lupica non rispondenti alla terapia convenzionale o per i quali tale terapia presenti delle controindicazioni.

Criteri di esclusione: soggetti che rispondono alla terapia convenzionale.

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: fino al nuovo provvedimento ministeriale.

Dati indicativi sul costo del trattamento: L. 460.000 al mese per paziente.

Altre condizioni particolari:

a) quelle previste dall'art. 5, commi 1 e 2, del provvedimento 17 gennaio 1997 concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della predetta legge 23 dicembre 1996, n. 648;

b) la prescrizione viene effettuata da strutture specializzate ospedaliere od universitarie o di istituti di ricovero a cura a carattere scientifico, sulla base di un piano terapeutico predisposto dalle stesse; i pazienti ammessi al trattamento sono inseriti, presso tali strutture, in apposito registro in cui dati clinici sono aggiornati trimestralmente e trasmessi alla Commissione unica del farmaco unitamente al numero di pazienti che hanno iniziato e/o interrotto il trattamento, data di inizio e/o interruzione del trattamento, età, sesso, eventi avversi;

c) la dispensazione avviene per il tramite del servizio farmaceutico delle strutture prescrittici, ove possibile, oppure del servizio farmaceutico della azienda sanitaria locale di residenza; trimestralmente tali strutture trasmetteranno l'ammontare della relativa spesa al Ministero della sanità - Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza;

d) sul prezzo vigente viene praticata la quota di sconto alle strutture pubbliche pari ad almeno il 50%.

SCHEMA DEI DATI DA INSERIRE NEL REGISTRO

	Prima del trattamento	3/6/9/12 mesi
Anamnesi	+	+
Es. emocromocitometrico	+	+
VES	+	+
ANA, Anti DNA DS (positività e titolo)	+	+
C_3, C_4	+	+
Creatininemia	+	+
Azotemia	+	+
Pressione arteriosa	+	+
Eventi avversi		+

Se il trattamento è stato sospeso:
data della sospensione;
motivi della sospensione:
non efficacia (mancata regressione o comparsa o progressione di modificazioni cliniche e/o di indici di laboratorio);
reazioni avverse (indicare quali);
altro.

99A10851

PROVVEDIMENTO 2 novembre 1999.

Inserimento del medicinale «Ribavirina» nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, per la terapia della recidiva da HCV in pazienti sottoposti a trapianto di fegato per epatopatia cronica C.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1996;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, concernente il recepimento delle direttive della Comunità economica europea in materia di specialità medicinali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 15 giugno 1991;

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, di attuazione della direttiva 93/39/CEE, che modifica le direttive 65/65/CEE, 75/318/CEE e 75/319/CEE relative ai medicinali, pubblicato nel supplemento ordinario n. 49/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 54 del 6 marzo 1997;

Vista la legge 8 aprile 1998, n. 94, di conversione del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre misure in materia sanitaria, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 14 aprile 1998;

Visto il provvedimento in data 17 gennaio 1997, con il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, è stato istituito l'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, da erogarsi a totale carico ed a cura del Servizio sanitario nazionale a soggetti che per la loro patologia non dispongono di valida alternativa terapeutica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1997;

Visto il provvedimento 3 giugno 1999, di modificazione al succitato provvedimento 17 gennaio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 30 luglio 1999;

Visto il provvedimento in data 17 gennaio 1997 concernente l'inserimento nel predetto elenco del medicinale Deferiprone ed il successivo provvedimento di proroga in data 13 febbraio 1998, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1997 e n. 102 del 5 maggio 1998;

Visto il provvedimento in data 18 agosto 1997, relativo all'inserimento delle specialità medicinali Intron A e Roferon A ed il provvedimento di proroga in data 15 gennaio 1999, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 10 ottobre 1997 e n. 92 del 21 aprile 1999;

Visti i provvedimenti in data 18 settembre 1997 relativi all'inserimento delle specialità medicinali Lysodren ed Eloxatin, ed i successivi provvedimenti di proroga datati 10 febbraio 1999 e 19 febbraio 1999, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 1997 e n. 92 del 21 aprile 1999;

Visti ancora il provvedimento in data 8 gennaio 1998 relativo all'inserimento delle specialità medicinali Epoxitin, Eprex, Eritrogen e Globuren, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell'11 marzo 1998;

Visto altresì il provvedimento in data 8 gennaio 1998 concernente l'inserimento della specialità medicinale Temodal ed il relativo provvedimento di proroga in data 8 aprile 1999, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell'11 marzo 1998 e n. 133 del 9 giugno 1999;

Visto il provvedimento in data 8 gennaio 1998 concernente l'inserimento delle specialità medicinali Endoprost ed Ilomedin ed il relativo provvedimento di esclusione in data 7 aprile 1999, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell'11 marzo 1998 e n. 134 del 10 giugno 1999;

Visto il provvedimento datato 2 ottobre 1998 relativo all'inserimento del medicinale tetraidrobiopterina, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 2 dicembre 1998 ed ancora il provvedimento datato 11 novembre 1998 concernente l'inserimento del medicinale testolattone, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'11 gennaio 1999;

Visti altresì i provvedimenti datati 28 dicembre 1998 concernenti la proroga dell'inserimento delle specialità medicinali Intron A e Roferon A per il trattamento di particolari emangiomi e l'inserimento del medicinale L-arginina cloridrato per il trattamento delle patologie conseguenti a difetti enzimatici del ciclo dell'urea, che revoca il precedente datato 18 agosto 1997, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1999;

Visti ancora i provvedimenti datati 15 gennaio 1999 relativi all'inserimento del medicinale mifepristone e della specialità medicinale Adagen, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 3 marzo 1999;

Visti i provvedimenti datati 8 aprile 1999 concernenti l'inserimento del medicinale interferone alfa ricombinante ed interferone alfa naturale leucocitario n. 3, ed il provvedimento datato 10 febbraio 1999 concernente l'inserimento del medicinale octreotide acetato, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 9 giugno 1999 e n. 137 del 14 giugno 1999;

Atteso che specialità medicinali a base di Ribavirina, seppur registrate per altre indicazioni, possono costituire una valida alternativa terapeutica per la terapia della recidiva da HCV in pazienti sottoposti a trapianto di fegato per epatopatia cronica C;

Ritenuto opportuno consentire a soggetti affetti da tale patologia la prescrizione di detto medicinale a totale carico del Servizio sanitario nazionale;

Ritenuto necessario dettare le condizioni alle quali detto medicinale viene inserito nell'elenco di cui al citato provvedimento concernente l'istituzione dell'elenco stesso;

Vista la propria deliberazione assunta in data 28 aprile 1999 e 8 settembre 1999;

Dispone:

Art. 1.

Il medicinale «Ribavirina» è inserito, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito col proprio provvedimento citato in premessa.

Art. 2.

Il medicinale di cui all'art. 1 è erogabile a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai soggetti affetti da recidiva da HCV, già sottoposti a trapianto di fegato per epatopatia cronica C, che non possono avvalersi di valida alternativa terapeutica, nel rispetto delle condizioni per esso indicate nell'allegato 1 al presente provvedimento.

L'onere di spesa relativo ad un anno viene, in via presuntiva ed a mente della precitata normativa, quantificato in L. 2.295.000.0000 circa, nell'ambito del tetto di spesa programmato di lire 30 miliardi per anno per l'assistenza farmaceutica ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 1999

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1999
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 149

ALLEGATO 1

Denominazione: Ribavirina.

Indicazione terapeutica: recidiva da HCV in soggetti già sottoposti a trapianto di fegato per epatopatia cronica C.

Criteri di inclusione: soggetti affetti da recidiva da HCV già sottoposta a trapianto di fegato per epatopatia cronica C.

Criteri di esclusione: anemia (con valore di emoglobina $\leq$ 9 gr/dl).

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: fino al nuovo provvedimento ministeriale.

Dati indicativi sul costo del trattamento: L. 1.275.000 al mese per pazienti.

Altre condizioni particolari:

a) quelle previste dall'art. 5, commi 1 e 2, del provvedimento 17 gennaio 1997 concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della predetta legge 23 dicembre 1996, n. 648;

b) la prescrizione viene effettuata da strutture specializate ospedaliere od universitarie o di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, sulla base di un piano terapeutico predisposto dalle stesse; i pazienti ammessi al trattamento sono inseriti, presso tali strutture, in apposito registro i cui dati clinici sono aggiornati trimestralmente e trasmessi alla Commissione unica del farmaco unitamente al numero di pazienti che hanno iniziato e/o interrotto il trattamento, data di inizio e/o interruzione del trattamento, età, sesso, eventi avversi;

c) la dispensazione avviene per il tramite del servizio farmaceutico delle strutture prescrittici, ove possibile, oppure del servizio farmaceutico dell'azienda sanitaria locale di residenza; trimestralmente tali strutture trasmetteranno l'ammontare della relativa spesa al Ministero della sanità - Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza;

d) sul prezzo vigente viene praticata la quota di sconto alle strutture pubbliche pari ad almento il 25% come da negoziazione.

SCHEMA DEI DATI DA INSERIRE NEL REGISTRO

All'inizio del trattamento:
anamnesi
dati anagrafici

Data del trapianto
Valori di AST/ALT (ultime tre determinazioni)
Fosfatasi alcalina
Bilirubina totale/diretta
Es. emocromocitometrico
Creatinina
Viremia (copia/milione)
Genotipo
Dosaggio iniziale Ribavirina.

Dati da monitorare in corso di terapia:
AST/ALT
fosfatasi alcalina
bilirubina totale
es. emocromocitometrico
creatinina
viremia

Eventi avversi
Riduzioni dosaggio: si/no
Se si: motivo e data

Se la terapia è stata sospesa: motivo e data della sospensione

99A10852

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 2 dicembre 1999.

Approvazione della deliberazione di ingresso di soggetti privati nella fondazione Teatro comunale di Bologna.

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1968, recante istituzione Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, recante disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale, in fondazioni di diritto privato ed in particolare l'art. 6, commi 1, lettere *b)* e *c)* e 2, e l'art. 8;

Visto il decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134, che ha trasformato in fondazioni gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate e in particolare, l'art. 4;

Visto lo statuto della fondazione Teatro comunale di Bologna approvato con decreto 3 agosto 1999;

Vista la deliberazione 28 luglio 1999 del consiglio di amministrazione della fondazione Teatro comunale di Bologna recante indicazione dei soggetti privati concorrenti alla formazione del patrimonio ed al finanziamento della gestione, accettazione dei relativi conferimenti finanziari, nonché il piano economico-finanziario del triennio 2000-2002;

Considerato che su detta deliberazione sono state formulate osservazioni con nota n. 1142/T21 del 12 ottobre 1999, sentito il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Vista la deliberazione 8 novembre 1999 del consiglio di amministrazione della fondazione in argomento da cui risulta che dette osservazioni sono state recepite;

Considerato che il comune di Bologna, con nota n. P.G. 160285 del 26 ottobre 1999 non ha formulato rilievi così come la regione Emilia-Romagna con nota n. 1168/SEGR. del 13 ottobre 1999;

Valutate ai fini dell'approvazione il rispetto della condizione posta dall'art. 10, comma 4, secondo periodo del decreto legislativo n. 367/1996 come sostituito dall'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134 e la situazione di equilibrio economico-finanziario come esposta nel piano triennale;

Ritenuto di approvare, ai sensi di legge, la deliberazione 28 luglio 1999 della fondazione Teatro comunale di Bologna come modificata con deliberazione 8 novembre 1999;

Decreta:

È approvata la deliberazione 28 luglio 1999 della fondazione Teatro comunale di Bologna relativa alla partecipazione di soggetti privati alla gestione della fondazione medesima, come modificata con deliberazione 8 novembre 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 1999

Il Ministro per i beni e le attività culturali
MELANDRI

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
GIARDA

99A10776

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 26 novembre 1999.

Recepimento della rettifica alla direttiva 96/37/CE della Commissione del 17 giugno 1996 relativa ai sedili, ai loro ancoraggi e ai poggiatesta dei veicoli a motore che adegua al progresso tecnico la direttiva 74/408/CE del Consiglio relativa alle finiture interne dei veicoli a motore (resistenza dei sedili e loro ancoraggi).

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 25 novembre 1996 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1997 con il quale si è recepita nell'ordinamento interno la direttiva 96/37/CE della Commissione del 17 giugno 1996 relativa ai sedili, ai loro ancoraggi e ai poggiatesta dei veicoli a motore che adegua al progresso tecnico la direttiva 74/408/CE del Consiglio;

Vista la rettifica alla direttiva 96/37/CE della Commissione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee serie L del 19 ottobre 1996, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

1. Il testo del comma 2 dell'art. 3 del decreto del 25 novembre 1996 è sostituito dal seguente:

«A decorrere dal 1° ottobre 1999 per i veicoli della categoria N1 ed a decorrere dal 1° ottobre 2000 per i veicoli delle categorie M2 aventi massa massima superiore a 3.500 kg ed M3 non conformi alle prescrizioni del presente decreto non è consentito procedere alla prima immatricolazione».

Roma, 26 novembre 1999

Il Ministro: TREU

99A10775

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 3 dicembre 1999.

Revisione triennale degli imponibili giornalieri e dei periodi di occupazione media mensile, nonché di inserimento nuove attività lavorative, per i lavoratori soci di società ed enti cooperativi, anche di fatto, cui si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1970.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, recante il riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle societa' ed enti medesimi;

Visto l'art. 1 del citato decreto presidenziale che prevede la possibilità di modificare, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali interessate, l'elenco di attività lavorative allegato al decreto presidenziale medesimo;

Considerata la necessità di apportare talune variazioni alle attività indicate nella tabella risultante dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 6 dicembre 1993;

Visto, altresì, l'art. 4 del citato decreto presidenziale che prevede, con le medesime formalità, che siano stabiliti imponibili giornalieri e periodi di occupazione media mensile, soggetti a revisione triennale, sui quali sono dovuti i contributi per le varie forme di previdenza e di assistenza sociale;

Considerato che il secondo comma del predetto articolo consente che il decreto ministeriale riguardi singole attività lavorative e particolari zone del territorio nazionale nonché singoli settori di attività merceologica;

Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 1993 di revisione degli imponibili giornalieri e dei periodi di occupazione mensile, ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale, per le categorie di lavoratori di cui sopra;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1996, con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 1996, è stata elevata al 32 per cento l'aliquota contributiva di finanziamento dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'Istituto nazionale della previdenza ed assistenza sociale;

Considerata la necessità di provvedere alla revisione degli imponibili contributivi e dei periodi di occupazione media mensile;

Visto il decreto ministeriale 27 maggio 1982 con il quale sono stati determinati i periodi di occupazione media mensile per i territori del Mezzogiorno, individuati ai sensi del testo unico 6 marzo 1978, n. 218;

Considerata la necessità di pervenire, in un'ottica di omogeneizzazione sul territorio nazionale, ad un graduale riallineamento dei periodi di occupazione media mensile nelle regioni Basilicata e Campania e nei restanti territori del Mezzogiorno;

Visto l'art. 7, comma 1, primo periodo, della legge 11 novembre 1983, n. 638, modificato dall'art. 1, comma 2, della legge 7 dicembre 1989, n. 389;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate che hanno rilevato la necessità di determinare, ai soli tini dell'assicurazione generale obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, un imponibile contributivo che rispetti, ogni anno, il parametro introdotto dalla norma indicata al comma precedente, ed assicuri la copertura delle 52 settimane utili ai fini pensionistici;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 15 giugno 1999, n. 206;

Acquisito il parere favorevole del Comitato amministratore della gestione prestazioni temporanee lavoratori dipendenti dell'INPS espresso nella seduta dell'8 novembe 1999;

Ritenuto di dover procedere alla determinazione di imponibili giornalieri e periodi di occupazione media mensile per la categoria di lavoratori soci di società ed enti cooperativi, anche di fatto, cui si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 2000, l'elenco delle attività lavorative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, come modificato con decreto 6 dicembre 1993, è quello risultante dalla tabella allegata.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 2000, ai soli fini del versamento dei contributi dovuti per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, l'imponibile medio giornaliero, per tutte le categorie di lavoratori, soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi, cui si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, non potrà essere inferiore all'importo che garantisca, su base annua, il rispetto del parametro introdotto dall'art. 7, comma 1, primo periodo, della legge 11 novembre 1983, n. 638, modificato dall'art. 1, comma 2, della legge 7 dicembre 1989, n. 389;

Restano comunque salve le determinazioni di miglior favore adottate, con decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602.

Il periodo di occupazione media mensile, ai fini dei contributi di previdenza e di assistenza sociale, è fissato in 26 giornate lavorative.

Art. 3.

Ai fini del versamento dei contributi di previdenza e di assistenza sociale, diversi da quelli indicati nell'art. 2, l'imponibile giornaliero è stabilito in lire 38.200, pari ad euro 19,73.

Art. 4.

Nei territori del Mezzogiorno di cui al decreto ministeriale 27 maggio 1982 e nelle regioni della Basilicata e Campania, il periodo di occupazione media mensile, fissato, rispettivamente, in sedici e quattordici giornate lavorative, è elevato a ventisei, secondo il seguente schema:

Anno 2000 invariato;
Anno 2001 17 giornate lavorative mensili;
Anno 2002 20 giornate lavorative mensili;
Anno 2003 23 giornate lavorative mensili;
Anno 2004 26 giornate lavorative mensili.

Nei suddetti territori, in presenza di situazioni occupazionali più favorevoli e relativamente a singole attività lavorative e particolari zone territoriali nonché singoli settori merceologici, i lavoratori soci di società ed enti cooperativi, anche di fatto, potranno optare per la misura del periodo medio occupazionale in vigore per il restante territorio nazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 1999

Il direttore generale: DADDI

ALLEGATO

TABELLA DELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE ESERCITATE DAGLI ORGANISMI ASSOCIATIVI CUI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 APRILE 1970, N. 602.

1) FACCHINAGGIO SVOLTO ANCHE CON L'AUSILIO DI MEZZI MECCANICI O DIVERSI, O CON ATTREZZATURE TECNOLOGICHE, COMPRENSIVO DELLE ATTIVITÀ PRELIMINARI E CONPLEMENTARI ALLA MOVIMENTAZIONE DELLE MERCI E DEI PRODOTTI:

a) portabagagli, facchini e pesatori dei mercati agro-alimentari, facchini degli scali ferroviari, compresa la presa e consegna dei carri, facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame, ed attività preliminari e complementari; facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali in base alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, art. 21, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, gestione del ciclo logistico (magazzini e/o ordini in arrivo e partenza), pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con o senza incestamento, insaccamento od imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali vari, mattazione, scuoiatura, toelettatura e macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili, ed attività preliminari e complementari.

2) TRASPORTO IL CUI ESERCIZIO SIA EFFETTUATO PERSONALMENTE DAI SOCI SU MEZZI DEI QUALI I SOCI STESSI O LA LORO COOPERATIVA RISULTINO PROPRIETARI OD AFFITTUARI.

Trasporto di persone:

a) vetturini, barcaioli, gondolieri e simili;

b) tassisti, autonoleggiatori, motoscafisti e simili.

Trasporto di merci per conto terzi:

a) autotrasportatori, autosollevatori, carrellisti, gruisti, trattoristi (non agricoli), escavatoristi e simili ed attività preliminari e complementari (compresi scavo e preparazione materiale da. trasportare, montaggio e smontaggio, rimozione forzata di veicoli a mezzo carri attrezzi, guardianaggio e simili);

b) trasportatori con veicoli a trazione animale, trasportatori fluviali, lacuali, lagunari e simili ed attività preliminari e complementari (compresi scavo e preparazione interiale (da trasportare, guardianaggio e simili);

3) ATTIVITÀ ACCESSORIE DELLE PRECEDENTI:

addetti al posteggio dei veicoli, pesatori, misuratori e simili.

4) ATTIVITÀ VARIE:

servizi di guardia a terra o a mare o campestre, polizia ed investigazioni private, custodia, controllo accessi e simili, barbieri ed affini, guide turistiche e simili, gestione dei servizi di accoglienza nei musei e di attività complementari, pulitori compresa la pulizia di giardini e spazi verdi anche con l'ausilio di mezzi meccanici, pulitori di autoveicoli ed autocarri, operatori ecologici, spazzacamini e simili, servizi di recapito fiduciario e simili (servitori di piazza), ormeggiatori, ormeggiatori imbarcati a bordo di qualsiasi mezzo navale.

99A10731

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 16 dicembre 1999.

Ulteriori disposizioni in materia di assegnazione della capacità di trasporto sull'interconnessione con l'estero per l'anno 2000. (Deliberazione n. 182/99).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 16 dicembre 1999;

Premesso che:

con la deliberazione 28 ottobre 1999, n. 162/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 264 del 10 novembre 1999 (di seguito: delibera n. 162/99) l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità), come modificata dalla deliberazione dell'Autorità 10 novembre 1999, n. 172/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 268 del 15 novembre 1999 (di seguito: deliberazione n. 72/99), ha disposto, ai fini della definizione di modalità e condizioni delle importazioni nel caso in cui risultino insufficienti le capacità di trasporto, la presentazione alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: Gestore della rete di trasmissione nazionale) di richieste da parte dei soggetti interessati ad un vettoriamento internazionale per l'importazione di energia elettrica per l'anno 2000;

il disposto dell'art. 4, comma 4.11, della deliberazione dell'Autorità n. 162/99, prevede che se, in esito alle valutazioni del Gestore della rete di trasmissione nazionale in ordine alla compatibilità delle suddette richieste con la salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale e con la massima capacità di trasporto disponibile sull'interconnessione, le suddette domande possano essere inte-

gralmente soddisfatte, lasciando una residua capacità ovvero se capacità si rendesse disponibile nel corso dell'anno 2000, tale capacità venga assegnata, previa informazione del Gestore della rete di trasmissione nazionale, ai soggetti interessati sulla base dell'ordine di ricevimento delle richieste;

il disposto del medesimo articolo di cui al precedente alinea prevede inoltre che, qualora la domanda sia superiore alla capacità disponibile, tale capacità venga allocata attraverso una procedura in seguito definita e che solo successivamente all'esperimento di tale procedura, qualora ulteriore capacità si renda disponibile nel corso dell'anno 2000, si faccia ricorso al criterio di cui al precedente alinea;

quanto indicato al precedente alinea era stato previsto dal momento che, in caso di esubero della domanda rispetto alla capacità disponibile, la procedura di cui all'art. 4, comma 4.10, della deliberazione n. 162/99, avrebbe dovuto, per ragioni di equità ed efficienza nella allocazione della capacità di interconnessione disponibile per l'anno 2000, comunque e direttamente garantire la piena allocazione della capacità disponibile ai richiedenti;

a seguito della comunicazione del Gestore della rete nazionale di trasmissione con la quale veniva reso noto l'eccesso della domanda rispetto alla capacità disponibile l'Autorità, con la deliberazione 3 dicembre 1999, n. 180/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 286, del 6 dicembre 1999, ha definito disposizioni in materia di modalità e condizioni delle importazioni di energia elettrica in presenza di capacità di trasporto disponibili insufficienti, prevedendo l'applicazione di un limite alla detenzione di quote della massima capacità di trasporto disponibile pari al 20% nonché, con specifico riferimento alle richieste di vettoriamento internazionale presentate ai sensi dell'art. 4, commi 4.1 e 4.2, della deliberazione n. 162/99, per l'importazione da uno dei Paesi confinanti con l'Italia, l'applicazione di un limite pari al 15% nel caso in cui la capacità disponibile sull'interconnessione con tale Paese risulti inferiore a quella richiesta;

il Gestore della rete di trasmissione nazionale ha comunicato all'Autorità, con nota in data 15 dicembre 1999, prot. AD/P990127, che, allo stato attuale delle verifiche relative alle rettifiche operate dai richiedenti al fine di rispettare i limiti alla disponibilità di quote della capacità di interconnessione complessiva e per singola frontiera previsti dall'art. 3, commi 3.2 e 3.3, della deliberazione dell'Autorità n. 180/99, si evidenzia, anche in relazione a singoli mesi dell'anno 2000, una residua capacità di trasporto sull'interconnessione da alcuni Paesi confinanti per la cui allocazione si sia fatto ricorso alla procedura prevista dal richiamato art. 5, comma 5.2, della deliberazione dell'Autorità n. 180/99;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/1999;

Viste:

la deliberazione dell'Autorità 18 febbraio 1999, n. 13/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 1° marzo 1999;

la deliberazione dell'Autorità n. 162/99;

la deliberazione dell'Autorità n. 172/99;

la comunicazione dell'Autorità 11 novembre 1999 recante modalità applicative della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 ottobre 1999, n. 162/99, recante disposizioni urgenti in materia di importazioni di energia elettrica ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 come modificata dalla deliberazione 11 novembre 1999, n. 172/99;

la deliberazione dell'Autorità n. 180/99;

Ritenuto che:

sia opportuno integrare le disposizioni della deliberazione dell'Autorità n. 180/99 prevedendo modalità per l'assegnazione della residua capacità di trasporto sull'interconnessione da Paesi confinanti per la cui allocazione si sia fatto ricorso alla procedura prevista dalla deliberazione dell'Autorità n. 180/99, così da fare in modo che l'intera capacità disponibile sull'interconnessione dal singolo Paese confinante risulti completamente allocata, nei limiti delle quantità richieste, in esito alla procedura disciplinata dalla medesima deliberazione;

sia opportuno prevedere che la residua capacità sia assegnata in misura uguale ai richiedenti sino a concorrenza della quantità richiesta e comunque nei limiti della soglia di cui all'art. 3, comma 3.2, della deliberazione n. 180/99;

Delibera:

Art. 1.

Modalità di assegnazione della capacità di trasporto disponibile sull'interconnessione per l'anno 2000 in esito alla procedura di cui all'art. 5, comma 5.2, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 3 dicembre 1999, n. 180/99.

1.1. Il Gestore della rete di trasmissione nazionale, ai fini dell'assegnazione della capacità di trasporto disponibile sull'interconnessione per l'anno 2000 per l'importazione di energia elettrica da un singolo Paese confinante, nel caso in cui abbia trovato applicazione, per l'importazione da tale Paese, il disposto dell'art. 5, comma 5.2, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 3 dicembre 1999, n. 180/99, assegna per ciascun mese dell'anno 2000, definendo profili mensili costanti di immissione dal Paese confinante, la residua capacità di trasporto disponibile in misura uguale ai soggetti che hanno presentato richieste di vettoriamento internazionale positivamente verificate dal Gestore medesimo ai sensi dell'art. 4, comma 4.7, della deliberazione dell'Autorità 28 ottobre 1999, n. 162/99,

fino a concorrenza della quota della capacità richiesta non precedentemente assegnata ai sensi del richiamato art. 5, comma 5.2, della deliberazione dell'Autorità n. 180/99, dandone comunicazione ai soggetti interessati e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas entro il 22 dicembre 1999.

1.2. Le assegnazioni di cui al precedente comma 1.1, diventano definitive qualora il soggetto interessato comunichi al Gestore della rete di trasmissione nazionale, entro il 28 dicembre 1999, di volersi avvalere della capacità assegnata. Alla comunicazione dovrà essere allegata, pena l'irricevibilità, la documentazione di cui all'art. 4, commi 4.1 e 4.2, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 ottobre 1999, n. 162/99.

1.3. Ai fini dell'assegnazione di cui al precedente comma 1.1 trova applicazione l'art. 3, commi 3.1 e 3.2, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 180/99.

Art. 2.

Disposizioni finali

2.1. Il Gestore della rete di trasmissione nazionale trasmette all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro il 30 dicembre 1999, l'elenco delle assegnazioni definitive di cui al precedente art. 1, comma 1.2.

2.2. Il presente provvedimento viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 16 dicembre 1999

Il presidente: RANCI

99A10862

REGIONE SICILIA

ORDINANZA 23 novembre 1999.

Criteri per la predisposizione di un piano di interventi di emergenza nel settore della gestione dei rifiuti e per la realizzazione degli interventi necessari per far fronte alla situazione di emergenza.

IL COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA RIFIUTI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 1999, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti in Sicilia;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2983 del 31 maggio 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 132 dell'8 giugno 1999, con la quale il presidente della regione Siciliana è stato nominato commissario delegato per la predisposizione di un piano di interventi di emergenza nel settore della gestione dei rifiuti e per la realizzazione degli interventi necessari per far fronte alla situazione di emergenza;

Visto in particolare l'art. 5, ultimo comma, della citata ordinanza n. 2983/99, concernente il divieto di ingresso dei rifiuti da altre regioni e dall'estero;

Considerato che, come si evince dalle premesse degli atti succitati, per ricondurre a norma il sistema di gestione dei rifiuti in Sicilia, è necessario rendere operante tale divieto, onde poter reprimere qualsiasi forma di abuso;

Ritenuto tuttavia, tenuto conto delle iniziative poste in essere a livello nazionale, volte al recupero e riutilizzo di particolari categorie di rifiuti, di prevedere la possibilità di specifiche deroghe al divieto di che trattasi;

Dispone:

Art. 1.

Per le finalità indicate in premessa, è fatto divieto a qualsiasi soggetto di introdurre nel territorio della regione siciliana rifiuti provenienti da altre regioni o dall'estero, fatte salve motivate apposite deroghe inerenti ad iniziative poste in essere a livello nazionale, da autorizzarsi con specifico provvedimento del commissario delegato.

Art. 2.

La vigilanza circa il rispetto del divieto di cui al precedente art. 1 è affidata ai prefetti delle provincie regionali territorialmente competenti.

Art. 3.

La presente ordinanza sarà trasmessa a tutte le prefetture della Sicilia per l'esecuzione, e sarà pubblicata nelle *Gazzette Ufficiali* della Repubblica italiana e della regione Siciliana.

Palermo, 23 novembre 1999

Il commissario delegato: CAPODICASA

99A10752

SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA

DECRETO RETTORALE 2 dicembre 1999.

Modificazione relativa al «Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità generale della Scuola normale superiore».

IL DIRETTORE

Visto lo statuto della Scuola, emanato con decreto direttoriale n. 290 del 15 marzo 1995 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 1995, e successive modificazioni;

Visto in particolare l'art. 6 dello statuto;

Visto il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità generale della Scuola emanato con decreto direttoriale n. 862 del 14 ottobre 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 28 ottobre 1996;

Visto in particolare l'art. 67, comma 3, del suddetto regolamento;

Vista la delibera del 10 settembre 1999 con la quale il consiglio direttivo della Scuola ha approvato la modifica al comma 3, dell'art. 67 del regolamento sopracitato;

Atteso che il testo della modifica al regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità generale è stato sottoposto al controllo di legittimità e di merito del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989, come da nota di trasmissione numero prot. 8686 in data 24 settembre 1999;

Atteso altresì che, ai sensi del citato articolo, il Ministro esercita, entro il termine perentorio di sessanta giorni, il controllo di legittimità e di merito, decorsi i quali, senza che il Ministro si sia pronunciato, la modifica può essere emanata con decreto del direttore;

Accertato che termini di cui sopra sono decorsi senza che vi sia stata la pronuncia del Ministro e che, pertanto, la modifica al regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità generale deve intendersi approvata dallo stesso;

Decreta:

È emanata la seguente modifica al regolamento denominato «Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità generale della Scuola normale superiore».

Essa è resa pubblica mediante affissione all'albo ufficiale della Scuola.

REGOLAMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE LA FINANZA E LA CONTABILITÀ GENERALE

Capo VI

ATTIVITÀ NEGOZIALE

Art. 67.

Contratti per prestazioni d'opera e a tempo determinato

(Omissis).

3. Secondo le modalità indicate dal regolamento di cui al comma 1 ed esclusivamente per le esigenze alle attività di ricerca, è possibile stipulare con personale di alta qualificazione scientifica o professionale, anche di cittadinanza straniera, appositi contratti di collaborazione scientifica; il contratto non può avere durata superiore all'anno ed è rinnovabile. Il compenso, computato su base mensile, non può in ogni caso superare la retribuzione netta media spettante al professore ordinario. Sono esclusi dall'applicazione del presente comma i professori e i ricercatori in servizio presso le università italiane.

Pisa, 2 dicembre 1999

Il direttore: SETTIS

99A10769

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA SANITÀ

CIRCOLARE 30 agosto 1999, n. **13.**

Circolare concernente la legge n. 648/1996.

Agli assessorati alla sanità delle regioni a statuto ordinario e speciale

Agli assessorati alla sanità delle province autonome di Trento e Bolzano

La presente circolare, concerne le modalità applicative di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648 (*Gazzetta Ufficiale* del 23 dicembre 1996, n. 300).

Tale legge prevede l'istituzione di un elenco di medicinali erogabili, qualora non esista una valida alternativa terapeutica, a totale carico del Servizio sanitario nazionale entro un onere di trenta miliardi di lire per anno, nell'ambito del tetto di spesa programmato per l'assistenza farmaceutica.

In tale elenco, predisposto e periodicamente aggiornato dalla Commissione unica del farmaco (di seguito denominata Commissione), possono essere inseriti, previo parere formulato dalla Commissione stessa:

a) i medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale;

b) i medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica di cui siano «già disponibili risultati di studi clinici di fase seconda» (art. 2 della legge 8 aprile 1998, n. 94, *Gazzetta Ufficiale* dell'8 maggio 1998, n. 105);

c) i medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata.

I medicinali per i quali sia stato espresso un parere favorevole possono rimanere inseriti nell'elenco, nelle

more di un nuovo provvedimento che tolga tale limite temporale, per dodici mesi, salvo proroghe approvate dalla Commissione stessa per il permanere delle esigenze che ne motivarono l'inserimento.

Si fa presente che nel provvedimento datato 17 gennaio 1997 (*Gazzetta Ufficiale* del 30 gennaio 1997, n. 24) sono stati indicati i soggetti che possono inoltrare richiesta di inserimento e la relativa documentazione, necessaria ai fini della valutazione.

In particolare, i medicinali possono essere inseriti, oltre che su iniziativa della Commissione, su proposta:

a) delle associazioni di malati;

b) delle società scientifiche;

c) di organismi sanitari pubblici o privati.

La documentazione deve comprendere:

A) una relazione di carattere scientifico sulla patologia, che ne rappresenti la gravità e la mancanza di valide alternative terapeutiche. Dovrà inoltre essere specificato il trattamento proposto, il follow-up e la relativa spesa per paziente;

B) l'indicazione del numero di pazienti che potrebbero essere interessati al trattamento sul territorio nazionale;

C) pubblicazioni scientifiche oppure la documentazione che dimostri il completamento favorevole di studi clinici almeno di fase I e II;

D) specificazione dello stato autorizzativo del medicinale, in Italia ed all'estero, per l'indicazione richiesta e dell'azienda produttrice o fornitrice.

Qualora la Commissione esprima un parere favorevole, il medicinale sarà oggetto di un provvedimento specifico pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e potrà essere prescritto ai soggetti che rientrino nei criteri di inclusione indicati nell'allegato al provvedimento stesso.

Di ogni nuovo provvedimento, viene data comunicazione a codesti Assessorati.

I medicinali inseriti in elenco possono essere prescritti da strutture specializzate ospedaliere od universitarie o di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico oppure da strutture indicate nell'allegato al singolo provvedimento, sulla base di un piano terapeutico predisposto dalle stesse, previa acquisizione del consenso informato scritto del paziente secondo le modalità indicate nell'allegato alla presente circolare (allegato 1).

Poiché tali medicinali non sono stati valutati da questo Ministero sotto il profilo della qualità, sicurezza ed efficacia, ai fini della autorizzazione all'immissione in commercio per l'indicazione proposta, le strutture prescrittrici istituiranno appositi registri per monitorarne l'uso secondo le indicazioni riportate nei singoli provvedimenti e sono tenute a trasmettere alla Commissione i dati richiesti negli stessi, ogni tre mesi.

La dispensazione di questi medicinali, erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale nell'ambito della spesa programmata per l'assistenza farmaceutica, entro un onere di trenta miliardi di lire per anno, può essere effettuata dal servizio farmaceutico delle strutture prescrittrici oppure dal servizio farmaceutico della azienda sanitaria locale di residenza dei pazienti. In ogni caso, la spesa è a carico dell'azienda sanitaria locale di residenza dei pazienti che vi provvede nell'ambito dell'assegnazione del Fondo sanitario, che viene disposta dalla regione anche tenendo conto della distribuzione sul territorio dei pazienti di cui trattasi. Le aziende sanitarie trasmetteranno trimestralmente i dati relativi alla spesa sostenuta, al Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza di questo Ministero, per consentire una valutazione del rispetto del tetto di spesa fissato dalla legge anche in sede di istruttoria di nuovi provvedimenti autorizzativi.

Per completezza di informazione, nella presente circolare condivisa dalla Commissione, si riportano i medicinali che costituiscono l'elenco alla data del 5 luglio 1999 con le relative indicazioni terapeutiche:

1) Intron A, Roferon A: forme refrattarie della malattia di Behçet (*Gazzetta Ufficiale* 10 ottobre 1997, n. 237 e *Gazzetta Ufficiale* 21 aprile 1999, n. 92);

2) Intron A, Roferon A: particolari emangiomi (*Gazzetta Ufficiale* 10 ottobre 1997, n. 237 e *Gazzetta Ufficiale* 2 marzo 1999, n. 50);

3) L-arginina cloridrato: citrullinemia (*Gazzetta Ufficiale* 10 ottobre 1997, n. 237). Sostituito da nuovo provvedimento con indicazione terapeutica «Patologie conseguenti a difetti enzimatici del ciclo dell'urea» (*Gazzetta Ufficiale* 2 marzo 1999, n. 50);

4) Lysodren: carcinoma del surrene inoperabile e/o metastatizzato (*Gazzetta Ufficiale* 6 dicembre 1997, n. 285 e *Gazzetta Ufficiale* 21 aprile 1999, n. 92);

5) Eloxatin: trattamento di seconda linea del carcinoma del colon-retto in fase avanzata (*Gazzetta Ufficiale* 6 dicembre 1997, n. 285 e *Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1999, n. 92);*

6) Deferiprone: Thalassemia (*Gazzetta Ufficiale* 30 gennaio 1997, n. 24 e *Gazzetta Ufficiale* 5 maggio 1998, n. 102);

7) Temodal: gliomi maligni ricorrenti (*Gazzetta Ufficiale* 11 marzo 1998, n. 58 e *Gazzetta Ufficiale* 9 giugno 1999, n. 133);

8) Endoprost, Ilomedin: fenomeno di Raynaud in soggetti affetti da sclerosi sistemica (*Gazzetta Ufficiale* 11 marzo 1998, n. 58). Esclusione dall'elenco (*Gazzetta Ufficiale* 10 giugno 1999, n. 134);

9) Epoxitin, Eprex, Eritrogen, Globuren: emoglobinuria parossistica notturna (*Gazzetta Ufficiale* 11 marzo 1998, n. 58);

10) Tetraidrobiopterina: iperfenilalaninemia da carenza congenita di 6-piruvoiltetraidropterina sintetasi (*Gazzetta Ufficiale* 2 dicembre 1998, n. 282);

11) Testolattone: pubertà precoce non gonadotropino dipendente (*Gazzetta Ufficiale* 11 gennaio 1999, n. 7);

12) Adagen: immunodeficienza combinata grave da deficit di adenosindeaminasi (*Gazzetta Ufficiale* 3 marzo 1999, n. 51);

13) Mifepristone: sindrome di Cushing di origine paraneoplastica (*Gazzetta Ufficiale* 3 marzo 1999, n. 51);

14) Interferone alfa ricombinate: trombocitemia essenziale (*Gazzetta Ufficiale* 9 giugno 1999, n. 51);

15) Interferone alfa naturale leucocitario n. 3: linfoma cutaneo a cellule T. (*Gazzetta Ufficiale* 9 giugno 1999, n. 133);

16) Octreotide acetato: diarrea secretoria refrattaria (*Gazzetta Ufficiale* 14 giugno 1999, n. 137).

Data la rilevanza sociale della legge in argomento si invitano codesti assessorati a dare la massima diffusione alla presente circolare.

Il Ministro: BINDI

ALLEGATO 1

Il modulo del consenso informato viene redatto in duplice copia, su carta intestata della struttura presso la quale il paziente è in terapia.

Il testo da sottoporre al paziente, scritto in termini chiari e facilmente comprensibili, deve contenere:

generalità del paziente;

nome e qualifica del medico prescrittore;

recapito cui fare riferimento in caso di emergenza;

impegno da parte del medico ad informare il paziente di eventuali nuovi dati relativi alla terapia;

nome del medicinale o specialità medicinale, modalità di somministrazione, dosaggio, durata del trattamento;

se trattasi di medicinale autorizzato alla commercializzazione all'estero od autorizzato in Italia per indicazione terapeutica diversa oppure in sperimentazione;

la mancanza della valutazione del medicinale da parte del Ministero della sanità sotto il profilo della qualità, sicurezza ed efficacia, ai fini della autorizzazione all'immissione in commercio per l'indicazione terapeutica corrispondente alla patologia del paziente;

i potenziali benefici ed i rischi prevedibili.

Il modulo del consenso informato deve inoltre essere:

a) datato e firmato personalmente dal paziente;

b) datato e firmato dal medico prescrittore;

oppure, in casi particolari:

c) datato e firmato dal rappresentante legalmente valido, in caso di minori o pazienti non in grado di intendere e di volere;

d) datato e firmato da un testimone imparziale, se il paziente, pur in grado di intendere e volere, è impossibilitato a firmare ma capace di manifestare la propria volontà.

Con la firma, il testimone attesta il consenso del paziente.

Una copia del modulo così redatto e firmato rimarrà allegata alla cartella clinica del paziente, mentre l'altra verrà consegnata al paziente stesso o, se del caso, al suo rappresentante legalmente valido.

99A10753

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 30 novembre 1999 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Fausto Maria Puccini, console generale onorario della Repubblica di Sierra Leone a Roma.

99A10760

MINISTERO DELL'INTERNO

Comunicato di rettifica al sunto del decreto ministeriale 12 maggio 1999 riguardante: «Assunzione di nuova denominazione e trasferimento della sede della parrocchia S. Innocenzo I, Papa, in Roma».

Nel sunto riportato alla pag. 36, seconda colonna, della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 137 del 14 giugno 1999, alla riga 5, dove è scritto: «S. Innocenzo I, Papa e S. Guido», si legga: «S. Innocenzo I, Papa e S. Guido, Vescovo».

99A10777

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Venactone»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 345 del 23 agosto 1999

Specialità medicinale: VENACTONE.

Società: Benedetti S.p.a., vicolo De' Bacchettoni, 1 - 51100 Pistoia.

Oggetto: provvedimento di modifica A.I.C., proroga smaltimento scorte.

«I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Venactone» 1 fialoide 200 mg, 1 fiala 20 ml i.v., A.I.C. n. 023644026, prodotti anteriormente al 19 aprile 1999, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 6 del 19 gennaio 1999, di cambio di titolarità ed intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni a partire dal 16 ottobre 1999».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A10836

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aplactin»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 489 del 15 novembre 1999

Specialità medicinale: APLACTIN:

«10 mg compresse» 20 compresse, A.I.C. n. 027786019;

«20 mg compresse» 10 compresse, A.I.C. n. 027786021.

Società: Mead Johnson S.p.a., via Paolo Di Dono, 73 - 00143 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti - modifica/aggiunta sito di produzione.

La composizione è così modificata:

per le compresse da 10 mg:

principio attivo: invariato.

eccipienti: lattosio idrato 64,95 mg, polivinilpirrolidone 1,0 mg, cellulosa microcristallina 15,05 mg, sodio croscarmellose 5,0 mg, magnesio stearato 0,50 mg, magnesio ossido 3,30 mg, ferro ossido giallo (E 172) 0,20 mg;

per le compresse da 20 mg:

principio attivo: invariato.

eccipienti: lattosio idrato 129,9 mg, polivinilpirrolidone 2,0 mg, cellulosa microcristallina 30,10 mg, sodio croscarmellose 10,0 mg, magnesio stearato 1,0 mg, magnesio ossido 6,60 mg, ferro ossido giallo (E 172) 0,40 mg.

È altresì autorizzata ad effettuare la produzione della specialità medicinale in oggetto oltre che presso i siti produttivi già autorizzati, anche presso lo stabilimento Bristol - Myers Squibb SA, sita in Rue du Dr. Gilles 28231 Epernon, Francia.

I lotti già prodotti recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A10847

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Selectin»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 490 del 15 novembre 1999

Specialità medicinale: SELECTIN:

«20 mg compresse» 10 compresse, A.I.C. n. 027297011;

«10 mg compresse» 20 compresse, A.I.C. n. 027297023.

Società: Bristol Myers Squibb S.p.a., Via del Murillo km 2,800 - 04010 Sermoneta (Latina).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti - modifica/aggiunta sito produttivo.

La composizione è così modificata:

per le compresse da 10 mg:

principio attivo: invariato.

eccipienti: lattosio idrato 64,95 mg, polivinilpirrolidone 1,0 mg, cellulosa microcristallina 15,05 mg, sodio croscarmellose 5,0 mg, magnesio stearato 0,50 mg, magnesio ossido 3,30 mg, ferro ossido giallo (E 172) 0,20 mg;

per le compresse da 20 mg:

principio attivo: invariato.

eccipienti: lattosio idrato 129,9 mg, polivinilpirrolidone 2,0 mg, cellulosa microcristallina 30,10 mg, sodio croscarmellose 10,0 mg, magnesio stearato 1,0 mg, magnesio ossido 6,60 mg, ferro ossido giallo (E 172) 0,40 mg.

È altresì autorizzata ad effettuare la produzione della specialità medicinale in oggetto oltre che presso i siti produttivi già autorizzati, anche presso lo stabilimento Bristol - Myers Squibb S.p.a., sita in Rue du Dr. Gilles 28231 Epernon, Francia.

I lotti già prodotti recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A10846

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zarontin»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 496 del 15 novembre 1999

Specialità medicinale: ZARONTIN:

«5% sciroppo» 1 flacone 200 ml, A.I.C. n. 018930038.

Società Parke Davis S.p.a., via Cristoforo Colombo, 1 - 20020 Lainate (Milano).

Oggetto provvedimento di modifica: riduzione periodo di validità.

Si approva la riduzione del periodo di validità da cinque a tre anni.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino a tre anni dalla data di fabbricazione.

Le confezioni che risultino prodotte da oltre tre anni devono essere ritirate immediatamente dal commercio.

99A10835

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mitomycin C»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 534 del 25 novembre 1999

Specialità medicinale: MITOMYCIN C.

Società: Kyowa italiana farmaceutici S.r.l., viale Fulvio Testi n. 280 - 20126 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica A.I.C., smaltimento scorte:

«I lotti delle confezioni della specialità medicinale "Mitomycin C"iv 3 flaconcini 2 mg, A.I.C. n. 016766014, "Mitomycin C" iv 1 flac. 10 mg, A.I.C. n. 016766026, prodotti anteriormente all'11 dicembre 1998, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 533 del 18 novembre 1998, di cambio di titolarità, ed intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni a partire dall'8 dicembre 1999».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A10837

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vepesid»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 539 del 29 novembre 1999

Specialità medicinale: VEPESID:

«100 mg/5ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 fiala, A.I.C. n. 024639015.

Titolare A.I.C.: società Bristol Myers Squibb S.p.a., via del Murillo, km 2,800 - 04010 Sermoneta (Latina).

Oggetto provvedimento di modifica: nuova confezione/in sostituzione - riduzione periodo di validità.

È approvata la sostituzione della confezione della specialità medicinale sopraindicata da:

«100 mg/5 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 fiala;

A.I.C. n. 024639015 (in base 10), 0RHXK7 (in base 32);

a:

«100 mg/5 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone;

A.I.C. n. 024639054 (in base 10), 0RHXLG (in base 32).

Si autorizza inoltre: la riduzione del periodo di validità da sessanta mesi a trentasei mesi.

I lotti contraddistinti dal precedente numero di A.I.C., già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A10848

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Hepatect»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 547 del 29 novembre 1999

Specialità medicinale: HEPATECT:

«100 U.I./2 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 fiala, A.I.C. n. 025900010.

«500 U.I./10 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 fiala, A.I.C. n. 025900022.

Titolare A.I.C.: società Biotest Pharma GmbH Landsteinerstrasse, 5, D-63303 Dreieich (Germania).

Oggetto provvedimento di modifica: estensione indicazione terapeutica.

Si autorizza l'estensione delle indicazioni terapeutiche alla: «profilassi della reinfezione dell'organo trapiantato nei pazienti HbsAg positivi sottoposti a trapianto di fegato».

99A10833

Revoca di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Citicolina Dorom»

Con decreto n. 800.5/R.M. 422/D470 del 9 dicembre 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

CITICOLINA DOROM:

5 fiale 2 ml 250 mg - A.I.C. n. 027648017.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Dorom S.r.l., titolare dell'autorizzazione.

99A10761

Revoca di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Albumina umana»

Con decreto n. 800.5/R.M. 31/D469 del 9 dicembre 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

ALBUMINA UMANA:

1 flac. 20% 10 ml - A.I.C. n. 027931017;

1 flac. 20% 50 ml - A.I.C. n. 027931029;

1 flac. 25% 10 ml - A.I.C. n. 027931031;

1 flac. 25% 50 ml - A.I.C. n. 027931043.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Sclavo S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

99A10762

Revoca di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Immunoendocig»

Con decreto n. 800.5/R.M. 437/D466 del 6 dicembre 1999, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale:

IMMUNOENDOCIG:

1 flacone liofilizzato 1000 U.I. + s, A.I.C. n. 028180014.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Oslofarm Limited, titolare della corrispondente autorizzazione, rappresentata in Italia dalla ditta Nuovo istituto sieroterapico milanese S.r.l..

99A10756

Revoca di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vigoton A»

Con decreto n. 800.5/R.M. 112/D464 del 6 dicembre 1999, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

VIGOTON A:

20 capsule, A.I.C. n. 016084016.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Hoechst Marion Roussel S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

99A10757

Revoca di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Haimalbumin»

Con decreto n. 800.5/R.M. 437/D467 del 6 dicembre 1999, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale:

HAIMALBUMIN:

flacone 10 ml 20% - A.I.C. n. 023310093;

flacone 50 ml 20% - A.I.C. n. 023310105;

flacone 50 ml 5% - A.I.C. n. 023310117;

flacone 100 ml 5% - A.I.C. n. 023310129;

flacone 10 ml 25% - A.I.C. n. 023310143;

flacone 20 ml 25% - A.I.C. n. 023310156;

flacone 50 ml 25% - A.I.C. n. 023310168.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Oslofarm Limited, titolare della corrispondente autorizzazione, rappresentata in Italia dalla ditta Nuovo istituto sieroterapico milanese S.r.l..

99A10758

Revoca di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lasafort»

Con decreto n. 800.5/R.M. 135/D465 del 6 dicembre 1999, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale:

LASAFORT:

20 compresse - A.I.C. n. 012102024.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Italfarmaco S.p.a., titolare della corrispondente autorizzazione.

99A10759

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 17 dicembre 1999

Dollaro USA	1,0128
Yen giapponese	104,68
Dracma greca	330,30
Corona danese	7,4412
Corona svedese	8,5960
Sterlina	0,62870
Corona norvegese	8,0905
Corona ceca	35,961
Lira cipriota	0,57717
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	254,51
Zloty polacco	4,2352
Tallero sloveno	199,0941
Franco svizzero	1,6028
Dollaro canadese	1,4963
Dollaro australiano	1,5723
Dollaro neozelandese	1,9949
Rand sudafricano	6,2150

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A10937

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di novembre 1999, che si pubblicano ai sensi dell'art. 8 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 1997 e 1998 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI E MESI		INDICI (Base 1995=100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
			dell'anno precedente	di due anni precedenti
1998	Novembre	108,1	1,5	3,1
	Dicembre	108,1	1,5	3,1
	Media	*107,6*	*1,8*	*3,6*
1999	Gennaio	108,2	1,3	2,9
	Febbraio	108,4	1,2	3,0
	Marzo	108,6	1,4	3,1
	Aprile	109,0	1,6	3,4
	Maggio	109,2	1,6	3,3
	Giugno	109,2	1,5	3,3
	Luglio	109,4	1,7	3,5
	Agosto	109,4	1,6	3,5
	Settembre	109,7	1,8	3,6
	Ottobre	109,9	1,8	3,5
	Novembre	110,3	2,0	3,6

98A10853

ENTE NAZIONALE DI ASSISTENZA AL VOLO

Comunicazione dei coefficienti unitari di tariffazione e degli interessi sui ritardati pagamenti applicabili dal 1° gennaio 2000.

A seguito dell'adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol) ed al relativo accordo multilaterale per i canoni di rotta, autorizzata con legge 20 dicembre 1995, n. 575, si comunicano, nell'allegata tabella, i coefficienti unitari di tariffazione, applicabili del 1° gennaio 2000, dall'ufficio centrale dei canoni di rotta (CRCO) dell'organizzazione Eurocontrol, per l'imputazione e la riscossione, secondo le modalità da questa previste, delle tariffe di rotta nazionali ed internazionali.

Il rateo interesse, sui ritardati pagamenti ad Eurocontrol delle tariffe di rotta applicabile dal 1° gennaio 2000, è del 7,82% per anno.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge n. 575/1995 citata, alle suddette tariffe continuano ad applicarsi le esenzioni stabilite dai competenti organismi della predetta organizzazione Eurocontrol, comprensive degli aeromobili di Stato, di cui alle pertinenti definizioni del codice della navigazione.

Il testo integrale delle istruzioni per gli utenti è disponibile presso la sede centrale dell'Ente - Area finanze e amministrazione — Divisione entrate e marketing, via Salaria, 716 - 00138 Roma - Tel. 06/8166535 - Fax 06/8166306.

ALLEGATO

Coefficenti Unitari di base applicabili dal 1° gennaio 2000

STATO	Coefficiente unitario nazionale ECU	Coefficiente unitario amm.vo ECU	Coefficiente unitario totale ECU	Tasso di cambio applicato 1 EURO =		
Belgio-Lussemburgo	59,61	0,21	**59,82**	40,339900	BEF	*
Germania	60,50	0,21	**60,71**	1,955830	DEM	*
Francia	54,39	0,21	**54,60**	6,559570	FRF	*
Regno Unito	81,53	0,21	**81,74**	0,646477	GBP	
Paesi Bassi	47,39	0,21	**47,60**	2,203710	NLG	*
Irlanda	20,63	0,21	**20,84**	0,787564	IEP	*
Svizzera	71,82	0,21	**72,03**	1,601200	CHF	
Portogallo - Lisbona	37,86	0,21	**38,07**	200,482000	PTE	*
Austria	63,33	0,21	**63,54**	13,760300	ATS	*
Spagna - Continentale	44,44	0,21	**44,65**	166,386000	ESP	*
Spagna - Canarie	43,85	0,21	**44,06**	166,386000	ESP	*
Portogallo - Santa Maria	16,15	0,21	**16,36**	200,482000	PTE	*
Grecia	30,57	0,21	**30,78**	236,790000	GRD	
Turchia	39,10	0,21	**39,31**	-/-		
Malta	33,49	0,21	**33,70**	0,042425	MTL	
Italia	63,33	0,21	**63,54**	1936,2700	ITL	*
Cipro	23,25	0,21	**23,46**	0,579415	CYP	
Ungheria	26,71	0,21	**26,92**	255,064000	HUF	
Norvegia	48,39	0,21	**48,60**	8,220530	NOK	
Danimarca	52,08	0,21	**52,29**	7,429500	DKK	
Slovenia	63,00	0,21	**63,21**	195,677000	SIT	
Romania	39,82	0,21	**40,03**	-/-		
Repubblica Ceca	36,35	0,21	**36,56**	36,270000	CZK	
Svezia	44,43	0,21	**44,64**	8,633345	SEK	
Repubblica Slovacca	54,74	0,21	**54,95**	43,691500	SKK	
Croazia	58,64	0,21	**58,85**	7,604980	HRK	
Bulgaria	57,77	0,21	**57,98**	-/-		
FYROM	58,50	0,21	**58,71**	60,784000	MKD	
Voli di Addestramento in Germania	36,30	0,21	**36,51**	1,955830	DEM	*

* **Tasso di cambio applicato in parità fissa con l'Euro.**

99A10770

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto rettorale 9 settembre 1999 dell'Università di Messina recante: «Modificazione allo statuto dell'Università». (Decreto rettorale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 240 del 12 ottobre 1999)

Nel decreto rettorale citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* sono da apportare le seguenti correzioni:

alla pag. 51, alla prima colonna, nell'intestazione del decreto medesimo, dove è scritto:

«UNIVERSITÀ DI MESSINA»,

leggasi:

«***UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA***»;

alla pag. 52, nella prima colonna, alla 11ª riga, dove scritto: «... nella facoltà. *il* numero ...», deve leggersi: «... nella facoltà. *Il* numero ...»; al secondo capoverso, alla 1ª riga, dove è scritto: «L'attività didattica per ogni singolo indirizzo ...», leggasi: «L'attività didattica *complessiva* per ogni singolo indirizzo ...»; inoltre, alla 18ª riga, dove è scritto: «*accettare* la preparazione ...», deve leggersi: «*accertare* la preparazione ...»; ed ancora, alla 20ª riga, dove è scritto: «elaborato finale *stesso* dallo studente.», leggasi: «elaborato finale *steso* dallo studente.»; al terzo capoverso, ultima riga, dove è scritto: «... formazione richiesta *dal* singoli corsi.», deve leggersi: «... formazione richiesta *dai* singoli corsi.»;

alla pag. 53, nella seconda colonna, alla voce «Piano di studi valido per ogni indirizzo II anno», dove è scritto: «Due discipline delle aree (diverse da quelle del I *e del II* anno) ...», leggasi: «Due discipline delle aree (diverse da quelle del I anno) ...»;

alla pag. 55, nella prima colonna, alla 7ª riga, dove è scritto: «*Epirafia* islamica ...», leggasi: «*Epigrafia* islamica ...»; alla 11ª riga, dove è scritto: «Esegesi delle fonti di storia *reca* e romana ...», leggasi: «Esegesi delle fonti di storia *greca* e romana ...»; alle righe 23ª e 24ª, dove è scritto: «*Fenomologia* degli stili ...», leggasi: «*Fenomenologia* degli stili ...»; alla 27ª riga, dove è scritto: «*Filolorgia* ed esegesi ...», leggasi: «*Filologia* ed esegesi ...»; nella seconda colonna, terzultima riga, dove è scritto: «Lingua dei *semi* ...», leggasi: «Lingua dei *segni* ...»;

alla pag. 56, nella prima colonna, alla 25ª riga, dove è scritto: «Metodologia e tecnica della ricerca *archeologia* ...», deve leggersi: «Metodologia e tecnica della ricerca *archeologica* ...»;

alla pag. 57, nella prima colonna, alla 13ª riga, dove è scritto: «Storia *dei* antichi stati italiani ...», leggasi: «Storia *degli* antichi stati italiani ...»; alla 14ª riga, dove è scritto: «Storia *dei* insediamenti ...», deve leggersi: «Storia *degli* insediamenti ...»; alla 16ª riga, dove è scritto: «Storia *dei* strumenti musicali ...», leggasi: «Storia *degli* strumenti musicali ...»; alla 19ª riga, dove è scritto: «Storia *dei* strumenti scientifici ...», leggasi: «Storia *degli* strumenti scientifici ...»;

alla pag. 59, nella seconda colonna, al richiamo segnato con l'asterisco, alla prima riga dove è scritto: «... tra gli *insegnamanti* di ...», leggasi: «... tra gli *insegnamenti* di ...»; ed inoltre, al 3º e 4º rigo, dove è scritto: «... storia *dall'arte* moderna.», deve leggersi: «... storia *dell'arte* moderna.»;

alla pag. 60, nella prima colonna, al quarto capoverso, alla prima riga, dove è scritto: «La *parta* specifica ...», leggasi: «La *parte* specifica ...»; ed inoltre, nella medesima colonna, all'ultima riga, dove è scritto: «... per 50 *ora* a semestre ...», deve leggersi: «... per 50 *ore* al semestre ...»;

alla pag. 62, nella prima colonna, tra gli elenchi delle materie, alla 2ª riga, dove è scritto: «*Antropolotia* sociale ...», leggasi: «*Antropologia* sociale ...»; alla 5ª riga, dove è scritto: «Bioetica *F02*/F22B», leggasi: «Bioetica *F02X*/F22B»; alla 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª, 15ª, 16ª e 17ª riga, ogni qualvolta è scritto: «*Ditattica* ...», leggasi: «*Didattica* ...»; nella seconda colonna, alla 16ª riga dove è scritto: «Filologia *neogreco* ...», deve leggersi: «Filologia *neogreca* ...»; alla 19ª riga, dove è scritto: «*Filologia* del linguaggio ...», leggasi: «*Filosofia* del linguaggio ...»;

alla pag. 63, nella prima colonna, alla 31ª riga, dove è scritto: «Letteratura *tedesco* medievale ...», deve leggersi: «Letteratura *tedesca* medievale ...»; alla 37ª riga, dove è scritto: «Lingua *biògara* ...», leggasi: «Lingua *bulgara* ...»;

alla pag. 64, nella prima colonna, alla 28ª riga, dove è scritto: «Storia *contempranea* ...», deve leggersi: «Storia *contemporanea* ...»; nella seconda colonna, alla 22ª riga, dove è scritto: «Storia del *pensioro* politico ...», leggasi: «Storia del *pensiero* politico ...».

99A10854

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1º gennaio e termine al 31 dicembre 1999
i semestrali dal 1º gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1º luglio al 31 dicembre 1999

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale .... **L. 508.000**
- semestrale .... **L. 289.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale .... **L. 416.000**
- semestrale .... **L. 231.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale .... **L. 115.500**
- semestrale .... **L. 69.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... **L. 107.000**
- semestrale .... **L. 70.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... **L. 273.000**
- semestrale .... **L. 150.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... **L. 106.000**
- semestrale .... **L. 68.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... **L. 267.000**
- semestrale .... **L. 145.000**

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale .... **L. 1.097.000**
- semestrale .... **L. 593.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale .... **L. 982.000**
- semestrale .... **L. 520.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**L.**	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**L.**	**2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L.**	**162.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L.**	**105.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**L.**	**8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	**L.**	**1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	**L.**	**1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	**L.**	**4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L.**	**474.000**
Abbonamento semestrale	**L.**	**283.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale **n. 16716029** intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 800-864035

L. 1.500
€ 0,77